SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 aprile 2014, n. **71**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Nomina del direttore generale e del direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il direttore generale e il direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico sono nominati previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 4.

Adempimenti finanziari

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Con successivo Protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è disciplinato l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune. Alla copertura degli oneri derivanti dal Protocollo addizionale si provvederà con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO

tra

il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese

per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione

Il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese,

qui di seguito designati le Parti,

Vista la Direttiva 91/440/CEE modificata del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie,

Vista la Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria,

Vista la Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,

Vista la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie,

Vista la Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario,

Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia,

Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

Considerato l'Accordo firmato a Roma il 3 dicembre 2004 sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

Convinti della necessità di inserire gli spostamenti di persone e il trasporto di merci attraverso l'Arco alpino in una prospettiva di sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente,

Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale rappresentato dalla modalità ferroviaria, quale complemento alla modalità marittima, merita di essere maggiormente sfruttato, e che lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali ed economici permetterà di mettere in atto misure volontaristiche tese ad orientare gli spostamenti verso tale modalità,

Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (convenzione alpina), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,

Desiderosi di condurre tale operazione coerentemente con lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto,

Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Titolo I: Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Le Parti stabiliscono con il presente protocollo addizionale all'Accordo sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001 le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, nonché le condizioni di esercizio di tale opera, una volta realizzata.

Le Parti stabiliscono inoltre con il presente Accordo le condizioni di un migliore utilizzo della linea storica del Fréjus, definendo in particolare le misure di accompagnamento del progetto e le misure di sicurezza.

Il presente Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti all'articolo 4 dell'Accordo firmato a Torino tra i Governi italiano e francese il 29 gennaio 2001. In particolare, non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intende per:

a) «sezione internazionale», l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviari costruiti e da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino.

Essa è costituita da tre parti:
- la parte francese, tra i dintorni di Saint-Didier-de-la-Tour e i dintorni di Montmélian ;
- la parte comune italo-francese, tra i dintorni di Montmélian in Francia e di Chiusa S. Michele in Italia (di seguito «la parte comune italo-francese») ;
- la parte italiana, dai dintorni di Chiusa S. Michele al nodo di Torino.

b) «sezione transfrontaliera»: la sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa - Bussoleno in Italia;
c) «CIG», la Commissione intergovernativa italo-francese istituita dall'Accordo del 15 gennaio 1996;
d) «Promotore pubblico», organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito e controllato in modo paritetico dagli Stati italiano e francese al fine di realizzare le missioni specificate nell'articolo 6 del presente Accordo;

e) «Linea storica del Fréjus», il tratto di linea ferroviaria situato tra le stazioni di Modane e di Bardonecchia, ivi compresa la galleria storica del Fréjus, ad esclusione delle stazioni.

Articolo 3 – Principi generali

Le Parti decidono di porre sotto il loro controllo paritetico il progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e di adottare una governance del progetto e del Promotore pubblico mirante da una parte ad affidare la responsabilità operativa del progetto al Promotore pubblico e dall'altra, attraverso un controllo del suddetto Promotore pubblico, assicurare la qualità, la tracciabilità, l'imparzialità e la coerenza dell'attività del Promotore pubblico e la performance complessiva dell'operazione e nel rispetto del calendario e dello stanziamento di bilancio assegnato, nonché l'applicazione della sicurezza.

Articolo 4 – Parte comune italo-francese

La parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è costituita, secondo la mappa riportata nell'allegato 1 del presente Accordo (tale allegato è parte integrante del presente Accordo):

a) in Francia, una sezione di 33 chilometri circa attraverso il massiccio di Belledonne e comprendente i tunnel a due canne di Belledonne e di Glandon;
b) da un tunnel a due canne di circa 57 chilometri tra Saint–Jean–de-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia, scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese e comprendente tre aree di sicurezza a La Praz, Modane e Clarea;
c) da una sezione all'aperto di circa 3 chilometri in territorio italiano a Susa;
d) da un tunnel a due canne di circa 19,5 chilometri, situato sul territorio italiano, tra Susa e Chiusa San Michele;
e) in Italia ed in Francia dalle opere di raccordo alla linea storica;
f) nonché da tutte le opere annesse (stazioni, impianti elettrici, ecc.) necessarie all'esercizio ferroviario e da quelle che successivamente le Parti potranno ritenere che debbano essere comprese in detta parte comune italo-francese.

Tali opere saranno realizzate in diverse fasi funzionali.

In una prima fase, oggetto di questo Accordo, sarà realizzata la sezione transfrontaliera, che comprende le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa, nonché i raccordi alle linee esistenti secondo la mappa allegata.

In aggiunta, Rete Ferroviaria Italiana (qui di seguito "RFI") realizzerà dei lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno.

La consistenza delle fasi successive sarà definita dalle Parti nell'ambito di accordi ulteriori.

Articolo 5 – Messa in opera

Il titolo II del presente Accordo definisce le disposizioni relative alla governance del progetto e al diritto applicabile.

Il titolo III precisa alcune disposizioni relative alla conduzione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune italo-francese.

Il titolo IV definisce le disposizioni relative alle modalità di realizzazione del progetto.

Il titolo V definisce le disposizioni applicabili alla messa in servizio ed esercizio della sezione transfrontaliera.

Il titolo VI definisce le misure di accompagnamento del progetto.

Infine, il titolo VII definisce le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla revisione del presente Accordo, nonché quelle relative alla risoluzione delle controversie.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001, un nuovo Protocollo addizionale completerà l'Accordo così modificato per definire le modalità di avvio dei lavori definitivi della sezione comune italo-francese.

Titolo II: Governance del progetto – Diritto applicabile

Articolo 6 – Ruolo del Promotore pubblico

6.1 Il Promotore pubblico è un ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, istituito dalle Parti in conformità ai principi definiti dall'articolo 3 del presente Accordo.
Esso è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti, richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera.

Esso assicura la direzione strategica e operativa del progetto ed è responsabile del suo buon fine nei confronti delle Parti e dell'Unione europea.

Esso è altresì competente ad effettuare qualsiasi operazione in grado di facilitare o completare la realizzazione delle missioni sopra elencate.

La sede del Promotore pubblico è fissata a Chambéry (Francia), dove sarà allocata almeno la metà del personale, mentre la Direzione operativa è fissata a Torino (Italia).

6.2. Il Promotore pubblico ha la qualifica di gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera ai sensi della direttiva 2001/14/CE e potrà delegare tutte o alcune delle missioni che gli sono affidate in tale qualità, concludendo accordi con altri gestori di infrastrutture dei due Stati.

Nell'ipotesi in cui il Promotore pubblico decidesse di procedere a tale delega dalla messa in servizio dell'opera, tale decisione dovrebbe essere presa almeno 2 anni prima della messa in servizio.

6.3 Lo statuto e il regolamento interno del Promotore pubblico recepiscono le disposizioni del presente Accordo per consentire la sua attuazione.

Il Promotore pubblico è responsabile, nei confronti delle Parti del presente Accordo, del rispetto delle direttive applicabili al progetto.

6.4 La composizione del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico è paritaria tra i due Stati. Il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo e Finanziario sono nominati dalla Parte italiana. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Commissione dei contratti e il Presidente del Servizio permanente di controllo sono nominati dalla Parte francese. Il direttore generale è assistito da un direttore giuridico che è nominato dalla Parte francese.

E' membro del Consiglio di Amministrazione un rappresentante della Commissione europea, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Dei rappresentanti della Regione Rodano–Alpi (Francia) e della Regione Piemonte (Italia) possono assistere, alle condizioni previste dallo statuto del Promotore pubblico, alle riunioni del CdA in qualità di osservatori senza diritto di voto.

Il Direttore Generale viene nominato dalla Parte italiana tra i consiglieri di amministrazione. Allo stesso saranno delegate tutte le responsabilità operative della società ivi comprese: la definizione dell'organigramma societario, delle risorse umane, del bilancio e dell'attività finanziaria.

Tutti gli effettivi saranno scelti esclusivamente sulla base delle competenze dei candidati.

La durata del mandato del Presidente e del Direttore Generale è di 6 anni. Tali mandati sono rinnovabili.

6.5 A prescindere da qualsiasi disposizione contraria, incompatibile o più restrittiva rispetto alla legislazione nazionale applicabile al Promotore pubblico:

- il Promotore pubblico può concludere tutti i tipi di contratto per la realizzazione della sua missione, se sono consentiti dalla direttiva 2004/17/CE e rispettano i principi, gli obiettivi e le disposizioni da essa contemplati;
- per l'aggiudicazione di tali contratti il Promotore pubblico rispetta i principi di libertà di accesso alla commessa pubblica, di parità di trattamento dei candidati e di trasparenza delle procedure e applica tutti i principi menzionati nell'articolo 7.1 del presente Accordo, nonché gli obiettivi e le norme imposti dalla direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti di forniture e di lavori, modificata segnatamente dalla direttiva 2007/66/CE.

Per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi necessari alla realizzazione delle proprie missioni legate alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera, il Promotore pubblico è tenuto all'osservanza della Costituzione francese oltre che dei regolamenti e delle direttive comunitarie, con specifico riferimento alla direttiva 2004/17/CE. Sulla base della supremazia della normativa comunitaria si disapplicano le norme di diritto nazionale nei casi in cui quest'ultimo si rilevasse contrario, incompatibile o più restrittivo rispetto alla direttiva indicata. Il Promotore pubblico può mettere in atto le procedure di diritto

nazionale che ritiene adeguate, a condizione che siano strettamente compatibili con il diritto comunitario.

Le direttive comunitarie menzionate dal presente Accordo riguardano anche le direttive successive aventi il medesimo oggetto.

Per quanto riguarda le misure di accompagnamento dei cantieri, il Promotore pubblico applica, per la parte francese la "Démarche Grand Chantier" e per la parte italiana la legge della Regione Piemonte "Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri-Sviluppo-Territorio", per quanto compatibili con il presente Accordo.

Articolo 7 – Commissione dei contratti

7.1 È istituita una Commissione dei contratti in seno al Promotore pubblico, per garantire i principi menzionati all'art. 6.5 del presente Accordo e le esigenze di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di rigore finanziario nell'esecuzione dei contratti.

La Commissione dei contratti è competente esclusivamente per i contratti di servizi, lavori e forniture la cui conclusione è obbligatoriamente soggetta a una procedura con pubblicità del bando e indizione di gara, formalizzata in applicazione della direttiva 2004/17/CE.

La Commissione dei contratti si compone di esperti indipendenti riconosciuti per le loro competenze negli aspetti tecnici, giuridici, economici e finanziari dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei suddetti contratti, stipulati dal Promotore pubblico. Tali esperti non possono essere membri del Consiglio di amministrazione.

La Commissione dei contratti è composta di 12 membri, nominati per metà da ogni Parte.

Ogni Parte notifica il nome di ciascun membro della Commissione che intende designare all'altra Parte, che dispone di un termine di quindici giorni per fare conoscere la propria decisione. In assenza di obiezioni entro tale termine, è ritenuto che l'altra Parte abbia approvato la designazione. Un membro può essere ricusato unicamente per giusta causa, motivata per iscritto. In caso di ricusazione, la Parte interessata deve designare un altro candidato, che non può più essere ricusato.

Il Presidente della Commissione dei contratti è nominato dalla Parte francese; egli ha voto preponderante in caso di parità.

Il mandato dei membri della Commissione dei contratti ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile.

La Commissione dei contratti delibera validamente solo a condizione che la metà dei membri sia presente o rappresentata.

7.2 Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione dei contratti, la Commissione dei contratti verifica la sufficiente determinazione dei fabbisogni, il rispetto della direttiva 2004/17/CE, la pertinenza della procedura adottata e dei criteri prescelti per la selezione delle candidature e delle offerte, nonché la pertinenza del fascicolo di consultazione delle aziende.

Su tali questioni la Commissione formula un parere giuridico, tecnico, economico e finanziario, prima della pubblicazione del bando di gara pubblico.

La Commissione riceve un resoconto del contenuto dei fascicoli delle candidature e delle offerte.

La Commissione controlla il contenuto delle negoziazioni, per le quali riceve un resoconto regolare. L'insieme o una parte dei membri della Commissione possono essere associati alle negoziazioni dei contratti o ai dialoghi competitivi che ne precedono l'aggiudicazione.

Ogni membro della Commissione dei contratti, tenuto al rispetto della riservatezza delle offerte e delle procedure di aggiudicazione degli appalti, gode di un diritto di disponibilità dei documenti e di consultazione in loco dei fascicoli delle candidature e delle offerte dei candidati e, più in generale, di tutti i documenti elaborati dal Promotore pubblico dai candidati nell'ambito della procedura.

La Commissione dei contratti controlla la validità dell'eliminazione delle candidature e delle offerte, nonché la pertinenza delle analisi e delle proposte del Promotore pubblico relative alle offerte. Formula il proprio parere preventivamente a ogni decisione relativa alle candidature, alle offerte, al mancato esito, alla dichiarazione senza seguito o, più in generale, all'eventuale interruzione della procedura nonché alla scelta finale dell'aggiudicatario dell'appalto.

7.3 Sarà costituita una Commissione di valutazione che svolgerà un preliminare lavoro istruttorio sulle offerte finali ricevute.

I membri di tale Commissione sono nominati successivamente all'arrivo delle offerte finali da parte dei concorrenti, dal Presidente della Commissione dei contratti, scegliendo tra i componenti della stessa in composizione paritetica tra i due Stati, motivando la scelta sulla base delle specifiche professionalità degli esperti indicati.

Il Presidente della Commissione di valutazione è nominato dal Presidente della Commissione dei contratti; il suo voto è preponderante in caso di parità.

La Commissione sarà composta da 6 membri, che parteciperanno alle deliberazioni e al voto della Commissione dei contratti quando discuterà del parere che deve esprimere sull'aggiudicazione dell'appalto. Alla fine dell'istruttoria che avrà effettuato, la Commissione di valutazione consegna una relazione tecnica alla Commissione dei contratti in seduta plenaria. La Commissione di valutazione formulerà nella suddetta relazione una proposta di parere sull'aggiudicazione dell'appalto, che la Commissione dei contratti dovrà esprimere al Direttore Generale del Promotore pubblico.

7.4 Durante l'esecuzione dei contratti, sarà adita la Commissione dei contratti per eventuali reclami o richieste di modifiche avanzati dai titolari dei contratti conclusi dal Promotore pubblico, per bozze di clausole aggiuntive, bozze di conto generale e definitivo o documento equivalente, e per qualsiasi progetto di transazione con i titolari dei contratti conclusi dal Promotore pubblico. La Commissione dei contratti formula il proprio parere prima di qualsiasi modifica sostanziale dei contratti, prima della firma di eventuali clausole aggiuntive, dell'accettazione totale o parziale di eventuali reclami, della notifica di qualsiasi conto generale e definitivo o di eventuale documento sostitutivo e di eventuali transazioni.

La Commissione è informata immediatamente di eventuali contenziosi contrattuali.

7.5 I pareri formulati dalla Commissione dei contratti e la proposta di parere formulata dalla Commissione di valutazione prevista all'articolo 7.3 del presente Accordo sono motivati sul piano tecnico, giuridico, economico e finanziario. La Commissione dei contratti sarà adita in tempo utile, per permetterle di istruire e formulare pareri motivati. Può esprimere un parere, generale o specifico, sulle condizioni della consultazione.

La Commissione dei contratti formula il proprio parere entro un termine di 90 giorni liberi a decorrere dalla data in cui è stata adita. Questo termine decorre solo a partire dalla trasmissione di tutti i documenti che le permettono di deliberare. Il Presidente della Commissione dei contratti rivolge senza indugio al Direttore Generale qualsiasi richiesta di documenti complementari.

Entro i termini summenzionati, in funzione dell'importanza e della portata del contratto sottoposto al suo esame, la Commissione dei contratti può decidere di non formulare un parere. Il Presidente della Commissione dei contratti comunica l'intenzione della Commissione al Direttore Generale. In questa ipotesi, la procedura segue il suo corso, nel rispetto delle competenze attribuite rispettivamente al Direttore Generale e al Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico.

In caso di parere favorevole alla proposta del Direttore Generale, la procedura segue il suo corso in conformità di quanto esposto nel parere e nel rispetto delle competenze attribuite rispettivamente al Direttore Generale e al Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico.

In caso di parere negativo alla proposta del Direttore Generale o se la Commissione dei contratti non è stata in grado di formulare il proprio parere entro i termini previsti al secondo capoverso del presente articolo, il Direttore Generale può portare avanti la procedura solo chiedendo obbligatoriamente l'approvazione del Consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte. Se il Direttore Generale fa la scelta di agire conformemente al parere negativo della Commissione dei contratti, presenta al Consiglio un nuovo progetto che tenga conto delle motivazioni di tale parere negativo.

Le Parti del presente Accordo, il Direttore Generale e i membri del Consiglio di amministrazione diventano immediatamente destinatari di qualsiasi parere formulato dalla Commissione dei contratti.

7.6 Il Promotore pubblico provvede affinché la Commissione dei contratti disponga in permanenza dei mezzi materiali e finanziari sufficienti a permetterne il corretto funzionamento. A tal fine, il Presidente della Commissione propone un budget annuale al Consiglio di amministrazione; tale budget può essere respinto solo con una maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte.

Nel rispetto del suo budget, la Commissione dei contratti può fare appello agli esperti di sua scelta per la realizzazione di studi specifici e, più in generale, per assisterla nell'elaborazione dei pareri che deve formulare.

Il Presidente della Commissione dei contratti è il solo a potere disporre dei mezzi assegnati alla Commissione per permetterle di compiere la sua missione. L'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti conclusi a tal fine sono assicurate dal Presidente della Commissione dei contratti a nome del Promotore pubblico, ai sensi della direttiva 2004/17/CE. I contratti sono firmati dal Presidente della Commissione nel rispetto delle soglie di competenza del Consiglio di amministrazione, che può rifiutarsi di autorizzare la firma del contratto solo con una maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte. I contratti firmati sono trasmessi immediatamente al Servizio permanente di controllo.

Il Presidente della Commissione dei contratti rende conto, periodicamente, dell'uso dei mezzi della Commissione dei contratti al Consiglio di amministrazione, Direttore Generale, al Servizio permanente di controllo e alle altre autorità di controllo del Promotore pubblico.

7.7 Le modalità pratiche di funzionamento della Commissione dei contratti sono previste, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dallo statuto e dal regolamento interno del Promotore pubblico.

Articolo 8 – Servizio permanente di controllo

8.1 Oltre alle autorità di controllo istituite dalla legislazione nazionale applicabile al Promotore pubblico, si istituisce un Servizio permanente di controllo.

Il Servizio permanente di controllo provvede al rispetto del corretto impiego dei fondi pubblici, all'efficienza economica, finanziaria e tecnica del Promotore pubblico, alla corretta esecuzione del progetto e, a livello più generale, al buon funzionamento del Promotore pubblico, nel rispetto del suo statuto, del suo regolamento interno e delle disposizioni del presente Accordo.

Il Servizio permanente di controllo si compone di esperti nei settori interessati dall'attività del Promotore pubblico.

Il Servizio permanente di controllo è composto da 12 membri nominati da ciascuna Parte a metà. Ogni Parte notifica il nome di ciascun membro del Servizio che intende designare all'altra Parte, che dispone di un termine di quindici giorni per fare conoscere la propria decisione. In assenza di obiezioni entro tale termine, è ritenuto che l'altra Parte abbia approvato la designazione. La ricusazione di un membro deve essere giustificata e motivata per iscritto. In caso di ricusazione, la Parte interessata deve designare un altro candidato, che non può più essere ricusato.

Il Presidente del Servizio permanente di controllo è nominato dalla Parte francese; ha voto preponderante in caso di parità.

Il mandato dei membri del Servizio permanente di controllo ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile.

Il Servizio permanente di controllo delibera validamente sull'adozione dei rapporti e note di avvertimento solo a condizione che la metà dei membri sia presente o rappresentata.

Le persone che ricoprono o hanno ricoperto la posizione di membro del Consiglio di amministrazione o di membro della Commissione dei contratti del Promotore pubblico che esercitano o hanno esercitato funzioni direttive all'interno del Promotore pubblico non possono essere membri del Servizio permanente di controllo.

8.2 Il Servizio permanente di controllo presenta relazioni e note di avvertimento su tutti gli aspetti dell'esecuzione del progetto da parte del Promotore pubblico. Gode dei più ampi poteri investigativi di disponibilità dei documenti e di consultazione in loco. Se del caso, formula raccomandazioni motivate per migliorare l'efficacia del Promotore pubblico.

Il Servizio permanente di controllo può essere adito dal Consiglio di amministrazione, anche su richiesta del rappresentante della Commissione europea che assiste alle sue riunioni, da una delle Parti firmatarie, dal Direttore Generale o dal Presidente della Commissione dei contratti. Può altresì decidere di occuparsi di eventuali questioni che ritiene utili per l'esercizio della propria missione.

Le relazioni e le note di avvertimento del Servizio permanente di controllo sono trasmesse immediatamente all'autorità che lo ha investito della questione e alle Parti firmatarie del presente Accordo.

8.3 Il Servizio permanente di controllo è collocato presso il Promotore pubblico che, sotto il controllo delle Parti, fa sì che il Servizio disponga costantemente dei mezzi materiali e finanziari sufficienti a permetterne il corretto funzionamento. A tal fine, il Presidente del Servizio permanente di controllo propone un budget annuale al Consiglio di amministrazione; tale budget può essere respinto solo con una maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte.

Nel rispetto del suo budget, il Servizio permanente di controllo può fare appello agli esperti di sua scelta per la realizzazione di studi specifici e, più in generale, per assisterlo nella sua missione e nell'elaborazione delle relazioni che deve presentare. Il Presidente del Servizio permanente di controllo è il solo a potere disporre dei mezzi destinati al Servizio per permettergli di compiere la sua missione. L'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti conclusi a tal fine sono assicurate dal Presidente del Servizio permanente di controllo a nome del Promotore pubblico, ai sensi della direttiva 2004/17/CE. I contratti sono firmati dal Presidente del Servizio permanente di controllo nel rispetto delle soglie di competenza del Consiglio di amministrazione, che può rifiutarsi di autorizzare la firma di un contratto solo con una maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte.

I contratti firmati sono trasmessi immediatamente alla Commissione dei contratti.

Il Presidente del Servizio permanente di controllo rende conto periodicamente dell'uso dei mezzi del Servizio alle Parti, al Consiglio di amministrazione e al Direttore Generale, nonché alle altre autorità di controllo del Promotore pubblico.

8.4 Le modalità pratiche di funzionamento del Servizio permanente di controllo sono previste, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dallo statuto e dal regolamento interno del Promotore pubblico.

Articolo 9 – Commissione intergovernativa, Comitati di sicurezza (tecnica e ASAT), Organismi di controllo e regolamentazione

9.1 Commissione intergovernativa

9.1.1 La Commissione intergovernativa è composta da due delegazioni nominate rispettivamente da ciascuna delle Parti. Ogni delegazione è composta da un massimo di sette rappresentanti.

La delegazione francese è composta da rappresentanti dei Ministri incaricati degli Affari Esteri, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze, del Bilancio e dell'Interno.

La delegazione italiana è composta da rappresentanti dei Ministri incaricati degli Affari Esteri, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno.

E' membro della Commissione intergovernativa un rappresentante della Commissione europea, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

I Capi di ognuna delle delegazioni presiedono alternativamente la Commissione per la durata di un anno.

9.1.2 Per la fase di studi, ricognizioni e lavori preliminari menzionati all'articolo 5 dell'Accordo del 29 gennaio 2001 e fino al suo completamento, le competenze della Commissione intergovernativa relative a tale fase, descritte all'articolo 9 di questo stesso Accordo, restano in vigore.

9.1.3 Per la realizzazione dei lavori della sezione transfrontaliera vengono attribuite alla Commissione intergovernativa le seguenti competenze :

a) esprimere pareri e raccomandazioni nei riguardi delle Parti, in particolare sullo svolgimento e sull'avanzamento dell'operazione e sulla gestione della sezione transfrontaliera e della linea storica del Fréjus; la Commissione intergovernativa viene, a tal riguardo, regolarmente informata dal Promotore pubblico per poter effettuare il monitoraggio della sua attività;
b) seguire per conto delle Parti tutte le questioni specifiche riguardanti la sezione transfrontaliera e la linea storica del Fréjus, in particolare ai fini di un miglior coordinamento degli operatori;
c) elaborare la bozza di Protocollo addizionale previsto dall'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001;
d) informare gli enti territoriali francesi e italiani interessati dell'avanzamento degli studi e lavori, considerando che le Regioni Piemonte e Rodano-Alpi sono associate ai lavori della Commissione intergovernativa;
e) occuparsi, nell'ambito delle competenze del Promotore pubblico risultanti dal presente Accordo, dell'adeguato coordinamento delle procedure nazionali di concertazione e di consultazione che le autorità responsabili sono incaricate di condurre, conformemente al rispettivo ordinamento giuridico di ciascuna delle Parti e fornire tutte le informazioni necessarie per il loro svolgimento;

f) coordinare e convalidare le norme particolari applicabili alla sezione transfrontaliera e alla linea storica del Fréjus, in particolare nel campo dell'esercizio ferroviario, della sicurezza e della sicurezza antiterrorismo-antisabotaggio da applicare in fase di progettazione, di realizzazione e di esercizio;
g) verificare il buon coordinamento dei lavori delle Autorità nazionali di sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto riguarda la consegna da parte delle Autorità delle autorizzazioni per la sicurezza, dei certificati di sicurezza parte B e delle autorizzazioni per l'utilizzo della nuova opera e della linea storica del Fréjus;
h) convalidare, prima della loro messa in opera, i piani d'intervento e di soccorso, il piano di soccorso binazionale e i programmi di esercitazioni di sicurezza o di soccorso proposti sulla sezione transfrontaliera o sulla linea storica del Fréjus;
i) favorire il coordinamento tra i servizi di polizia e di dogana dei due Stati.

9.1.4 Per eseguire i compiti ad essa attribuiti dal presente Accordo, la Commissione intergovernativa:

a) stabilisce il proprio regolamento interno e lo approva;
b) dispone di due Segretariati nazionali;
c) crea un Comitato di sicurezza che l'assista nelle decisioni che propone alle Parti relativamente alla sicurezza tecnica dell'opera, in fase di progettazione, realizzazione e gestione;
d) crea un comitato di sicurezza antisabotaggio/antiterrorismo (ASAT) che l'assiste nelle decisioni che essa propone alle Parti relative alle questioni legate alla sicurezza ASAT;
e) si avvale della collaborazione delle Amministrazioni di ciascuna Parte;
f) consulta gli esercenti della rete ferroviaria nazionale di ognuno dei due Stati sui risultati degli studi, sulle conclusioni che ne trae e sulle sue proposte, nell'ambito di un Comitato degli esercenti ferroviari nazionali istituito ad hoc;
g) è regolarmente informata delle decisioni prese dal Promotore pubblico.

9.1.5 Ciascuna delle Parti si fa carico delle spese di funzionamento della propria delegazione in seno alla Commissione intergovernativa. Il controllo delle spese effettuate da ogni delegazione è assicurato seguendo le regole di gestione della Parte interessata. Questa disposizione entrerà in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo.

9.2 Comitato di Sicurezza tecnica

9.2.1 La Commissione intergovernativa istituisce nel proprio ambito un Comitato di sicurezza tecnica composto da esperti di ciascuna delle Parti nei settori:

a) della sicurezza delle infrastrutture e della circolazione in campo ferroviario;
b) della sicurezza civile e dei soccorsi.

Le autorità nazionali di sicurezza ferroviaria dei due Stati sono rappresentate nel Comitato di sicurezza tecnica.

Il suddetto Comitato è consultivo. Può essere consultato dalla Commissione intergovernativa per qualsiasi questione inerente ai suoi ambiti di competenza.

9.2.2 Il Comitato ha in particolare le seguenti missioni:

a) esprimere pareri o proposte alla CIG, di propria iniziativa o dietro richiesta di quest'ultima;
b) vigilare sulla conformità delle norme e dei dispositivi di sicurezza del collegamento ferroviario, nel rispetto delle norme nazionali ed europee;
c) essere l'interlocutore del Promotore pubblico, del Servizio permanente di controllo, della Commissione dei contratti e, se del caso, degli operatori interessati per l'insieme delle questioni relative alla sicurezza;
d) effettuare il lavoro istruttorio relativamente all'insieme dei documenti relativi alla sicurezza per la CIG, e acquisire l'esperienza dai casi di guasti e di incidenti;
e) trasmettere le istruzioni della CIG, accertarsi della loro messa in opera, ottenere qualsiasi informazione o documento utile, realizzare su richiesta della CIG i controlli e le verifiche corrispondenti, predisporre l'ispezione dei lavori;
f) proporre la politica e il tema delle esercitazioni e di sottoporre alla CIG le conclusioni derivanti delle esperienze acquisite.

Per portare a buon fine le sue missioni, il Comitato di sicurezza tecnica può ricorrere alla collaborazione delle Amministrazioni di ciascuna Parte, senza oneri aggiuntivi.

9.3 Comitato di sicurezza ASAT

9.3.1 La Commissione intergovernativa istituisce nel proprio ambito un Comitato di sicurezza antisabotaggio - antiterrorismo composto di esperti di ciascuna delle Parti in quel settore.

Il suddetto Comitato è consultivo. Può essere consultato dalla Commissione intergovernativa per qualsiasi questione inerente ai suoi ambiti di competenza.

9.3.2 Il Comitato ha come compiti in particolare:

a) di emettere pareri o proposte alla CIG, di sua iniziativa o a richiesta della CIG;
b) di essere l'interlocutore del Promotore pubblico, del Servizio permanente di controllo, della Commissione dei contratti e, se necessario, degli operatori interessati per le questioni afferenti la sicurezza ASAT;
c) di istruire per la CIG tutti i documenti relativi alla sicurezza ASAT;
d) di trasmettere le istruzione della CIG, di assicurarsi della loro attuazione, di ottenere ogni informazione o documento utile, di realizzare su richiesta della CIG i controlli e le ispezioni corrispondenti, di organizzare l'ispezione dei lavori.

Per i suoi compiti il Comitato di sicurezza ASAT può ricorrere alla collaborazione delle Direzioni competenti in materia di sicurezza in seno alle Amministrazioni di ciascuna Parte senza oneri finanziari aggiuntivi.

9.4 Organismi di controllo e di regolamentazione

9.4.1 Senza pregiudizio dell'articolo 25 del presente Accordo le normative italiana e francese relative alla regolazione ferroviaria e all'accesso alla rete sono applicabili rispettivamente sulla parte italiana e sulla parte francese della sezione transfrontaliera.

9.4.2 Le legislazioni nazionali possono prevedere la formulazione di pareri da parte degli organismi di controllo nazionale creati in applicazione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE. Allorquando riguardano la sezione transfrontaliera o la linea storica del Fréjus, i pareri degli organismi di controllo nazionali possono riferirsi all'insieme della sezione interessata e non unicamente alla parte situata sul proprio territorio nazionale. I pareri di ogni organismo di controllo sono elaborati in concertazione stretta con l'organismo dell'altro Stato. Tali pareri non hanno carattere vincolante.

9.4.3 Nel caso in cui non siano riconducibili ad un unico territorio nazionale, i ricorsi a titolo dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE che riguardano la sezione transfrontaliera o la linea storica del Fréjus, vengono presentati di fronte all'organo di controllo francese incaricato di istruirli. Questo organismo di controllo deve ricevere il parere conforme dell'organismo di controllo italiano prima di rendere le proprie decisioni.

Nel caso dovesse emergere durante l'istruttoria che i due organismi di controllo non riescono a trovare un accordo, essi costituiscono immediatamente un comitato di conciliazione. Questo comitato è composto di due membri di ogni organismo di controllo. Il suo Presidente ha voto preponderante in caso di parità. La presidenza è esercitata alternativamente con cadenza annuale dalla Francia e dall'Italia. Questo comitato deve rendere il proprio parere entro un mese, periodo durante il quale il termine dell'istruttoria del ricorso viene sospeso. L'organismo di controllo francese deve prendere la sua decisione conformemente al parere di questo comitato.

9.4.4 Qualsiasi ricorso contro una decisione dell'organismo di controllo italiano o francese è presentato dinanzi alla giurisdizione competente dello Stato dell'organismo di controllo interessato.

9.4.5 Senza pregiudizio delle disposizioni 9.4.3. e 9.4.4. del presente articolo, gli organismi di controllo francese e italiano si concertano al fine di stabilire una condotta comune per ogni questione riguardante la sezione transfrontaliera o la linea storica del Fréjus ed in particole preventivamente a qualsiasi decisione.

Articolo 10 – Diritto applicabile

10.1 Tenuto conto dell'unità fisica e funzionale della sezione transfrontaliera:

a) l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture conclusi dal Promotore pubblico per l'esecuzione della propria missione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.5 del presente Accordo, sono disciplinate dal diritto publico francese e, fatte salve le disposizioni di cui al punto b) sotto indicato, i contenziosi relativi sono di competenza della giurisdizione amministrativa francese. Tuttavia l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti, senza legame diretto con la progettazione, realizzazione ed esercizio delle opere della sezione transfrontaliera e che debbono essere eseguiti unicamente sul territorio italiano, sono sottoposte al diritto italiano e le sentenze afferenti sono di competenza delle giurisdizioni italiane;

b) i contratti stipulati dal Promotore pubblico riguardanti direttamente la costruzione, l'installazione degli impianti e l'esercizio delle opere della sezione transfrontaliera

dovranno stabilire che, salvo decisione contraria del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico presa a maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte, le controversie relative alla loro esecuzione e interpretazione sono di competenza del Tribunale arbitrale di cui all'articolo 27 del presente Accordo, il quale applica il diritto pubblico francese, fatte salve le stipulazioni dell'articolo 6.5 del presente Accordo;

c) l'adempimento delle procedure di autorizzazione, segnatamente in materia di ambiente, urbanistica e assetto fondiario necessarie per la realizzazione della sezione transfrontaliera è disciplinato dal diritto francese per la parte dell'opera situata sul territorio francese e dal diritto italiano per la parte dell'opera situata sul territorio italiano;

d) fatte salve le stipulazioni dell'articolo 10.2, il diritto applicabile per i danni causati a chiunque, a motivo della costruzione, l'esistenza, la manutenzione, l'esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera è quello dello Stato francese.

10.2 Tenuto conto delle caratteristiche citate della sezione transfrontaliera, senza pregiudizio delle disposizioni della Direttiva 96/71/CE, sono applicate le norme seguenti in materia di condizioni di lavoro e di occupazione:

a) Conformemente al diritto comune, il diritto applicabile alle condizioni di lavoro e di occupazione del personale sulla sezione transfrontaliera è il diritto territorialmente applicabile.

b) Fanno eccezione alle disposizioni del precedente comma:
   i) I lavori di opere civili realizzati nel corso dello scavo del tunnel a partire dai punti di attacco situati su ambo i lati della frontiera sono ritenuti eseguiti interamente sul territorio dello Stato a partire dal quale sono stati avviati fino al punto di giunzione con i lavori realizzati a partire dall'altro Stato,
   ii) L'esecuzione degli appalti aventi per oggetto l'installazione delle attrezzature dell'opera prima della sua messa in servizio è disciplinata dal diritto francese.

c) Per l'applicazione delle eccezioni previste ai punti i) e ii) del comma precedente, i funzionari del corpo degli ispettori del lavoro territorialmente competenti dei due Stati possono effettuare, ove necessario, delle missioni ispettive e investigative sull'insieme della sezione transfrontaliera per constatare il rispetto del diritto applicabile. Le missioni sono congiunte quando i servizi di uno Stato intervengono sul territorio dell'altro Stato. Ciascun ispettorato applica le proprie norme di procedura.

   Le infrazioni constatate conformemente alle disposizioni del precedente comma sono perseguite e giudicate dalle autorità competenti dello Stato il cui diritto del lavoro è applicabile, conformemente alla legislazione di quest'ultimo.

d) Il Promotore pubblico è tenuto a prevedere tra gli elementi costitutivi dell'appalto come minimo le norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali risultano dagli studi effettuati in previsione del cantiere di costruzione della sezione transfrontaliera da parte dei servizi di ispezione del lavoro italiani e francesi,

accompagnate da penalità finanziarie in caso di mancato rispetto da parte delle imprese fornitrici.

I servizi italiani e francesi dell'ispettorato del lavoro informano il Promotore pubblico di qualsiasi constatazione di inadempimento di tali norme comuni, affinché possa adottare ogni misura necessaria per fare cessare tali inadempimenti e, se del caso, sanzionare le imprese responsabili.

Le autorità italiane e francesi competenti conducono azioni di cooperazione per vigilare sul rispetto dei principi sanciti nei precedenti commi.

10.3 Il Promotore pubblico è soggetto alla legislazione e alle disposizioni fiscali applicabili in Francia.

Articolo 11 – Proprietà delle opere

Le opere costitutive della sezione transfrontaliera diventano proprietà del Promotore pubblico fatte salve le stipulazioni particolari e temporanee dei contratti conclusi da quest'ultimo per la realizzazione e l'esercizio delle suddette opere.

All'estinzione del Promotore pubblico, le opere di sua proprietà diventano di proprietà dello Stato sul cui territorio sono situate. Un accordo tra le Parti disciplina le conseguenze di questa scomparsa.

Articolo 12 – Ricapitalizzazione

Nonostante le disposizioni del diritto francese applicabili al Promotore pubblico, nell'ipotesi in cui il Promotore pubblico fosse dotato di un capitale sociale, tale capitale sociale non potrà essere modificato senza l'accordo delle Parti o del Promotore pubblico.

Articolo 13 – Futuro di LTF

Il Promotore pubblico potrà ricevere entro i 12 mesi a decorrere dalla sua costituzione, secondo tutte le modalità giuridiche appropriate, se del caso a titolo gratuito, la totalità o una parte dei diritti e obblighi di LTF SAS. A partire da questo trasferimento, si sostituisce a LTF SAS nell'esercizio delle missioni che corrispondono a questi diritti ed obblighi. Tale trasferimento, che porti o meno all'estinzione della persona giuridica di LTF SAS, non dà luogo alla riscossione di nessuna imposta, diritto o tassa di qualunque natura. Inoltre, in qualsiasi materia fiscale, il Promotore pubblico, se gli viene trasferita la totalità o una parte del patrimonio di LTF SAS, è considerato come il continuatore della personalità di LTF SAS, i cui diritti e vantaggi fiscali anteriormente acquisiti non potranno, per effetto del suddetto trasferimento, essere rimessi in discussione.

Titolo III: Conduzione di studi, ricognizioni e lavori preliminari

Articolo 14 – Oggetto e durata

Il presente titolo ha lo scopo di definire le modalità di finanziamento tra le Parti delle prestazioni relative agli studi, alle ricognizioni e ai lavori preliminari realizzati per la

conduzione del progetto, quali definiti al punto b) dell'articolo 5 dell'Accordo del 29 gennaio 2001 fino alla promulgazione del Protocollo addizionale, previsto all'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001.

Articolo 15 – Finanziamento

In accordo con le disposizioni del comma a) dell'art.10 dell'Accordo del 29 gennaio 2001, ovvero che "gli studi generali della sezione internazionale del progetto Torino-Lione, nonché il progetto ed i lavori della parte italo-francese di tale collegamento inscritti nel programma della prima fase, sono finanziati in parti uguali dai due Paesi".

Tuttavia in via del tutto eccezionale i sovracosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia rispetto all'originario progetto "Sinistra Dora" saranno sostenuti totalmente dalla Parte italiana, che beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo, segnatamente per coprire:

a) i costi per la revisione del progetto preliminare e definitivo dell'opera;
b) i costi per la realizzazione del cunicolo geognostico de La Maddalena, valutati sulla base del progetto definitivo approvato dal CIPE il 18 novembre 2010;
c) i costi per la realizzazione dei sondaggi in Italia, valutati sulla base del Piano dei sondaggi approvato dalla Commissione intergovernativa.

Per la quantificazione dei suddetti sovracosti a carico esclusivo dell'Italia, le Parti convengono di riferirsi al bilancio predisposto da LTF SAS ed approvato dalla Commissione intergovernativa nel dicembre 2010.

Titolo IV: Modalità di realizzazione del progetto oltre gli studi, le indagini ed i lavori preliminari

Articolo 16 – Principi

Il presente titolo ha lo scopo di precisare le modalità di finanziamento tra le Parti delle prestazioni realizzate durante la realizzazione delle opere definitive della parte comune italo-francese.

La disponibilità del finanziamento sarà una condizione preliminare per l'avvio dei lavori delle varie fasi della parte comune italo-francese della sezione internazionale. Le Parti si rivolgeranno all'Unione europea per ottenere una sovvenzione pari al tasso massimo possibile per questo tipo di opera.

Inoltre, le Parti auspicano che i principi di tariffazione della linea ferroviaria tra Torino e Lione tengano conto, per ogni sezione, dell'utilità che le imprese ferroviarie potranno trarre dalla sua realizzazione permettendo in tal modo sia di aumentare l'utilità dell'opera per i due Stati sia di aumentare la capacità di autofinanziamento delle diverse opere.

Per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione transfrontaliera, le modalità di finanziamento vengono precisate all'articolo 18 del presente Accordo.

Per le fasi successive, ogni Parte finanzia, con l'aiuto dell'Unione europea, le infrastrutture situate sul proprio territorio.

Articolo 17 – Principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario

Il montaggio giuridico, economico e finanziario del progetto si ispira ai principi enunciati dall'allegato 2 del presente Accordo che è parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 18 – Finanziamento del Promotore pubblico e della realizzazione della sezione transfrontaliera

Sottratto il contributo dell'Unione europea e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, per i costi di prima fase, la chiave di ripartizione scelta è del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo, certificato da un terzo esterno. Oltre questo importo certificato, i costi saranno ripartiti al 50 e 50 tra la Parte italiana e la Parte francese.

Fanno eccezione le acquisizioni fondiarie, le interferenze di reti e le misure di accompagnamento, che sono a carico di ciascuna delle Parti in funzione del territorio sul quale si trovano.

Nel limite della stima dei lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno realizzata da LTF nel suo studio di fasaggio della parte comune italo-francese, cioè 81 M €, il finanziamento di tali lavori sarà assicurato nell'ambito complessivo del finanziamento della prima fase. Gli eventuali sovracosti saranno totalmente a carico della Parte italiana.

Articolo 19 – Disposizioni demaniali e fondiarie

Ciascuno delle Parti si impegna ad acquisire per metterli a disposizione del Promotore pubblico i terreni necessari, sul proprio territorio, per la costruzione delle opere costitutive della sezione transfrontaliera.

Titolo V: Messa in servizio ed esercizio della sezione transfrontaliera

Articolo 20 – Oggetto

Il presente titolo ha lo scopo di indicare i principi relativi alla gestione della sezione transfrontaliera e al coordinamento dei soggetti interessati a seguito della sua messa in servizio.

Articolo 21 – Sicurezza, organizzazione dei soccorsi e circostanze eccezionali

21.1 Autorità competenti per la sicurezza ferroviaria

Le Autorità nazionali di sicurezza ferroviaria sono competenti sul loro territorio nazionale.

Sotto il controllo della Commissione intergovernativa previsto all'articolo 9.1.3, g), del presente Accordo, esse coordinano l'esercizio delle loro missioni relative alla sezione transfrontaliera e alla linea storica del Fréjus. Tengono costantemente informata la Commissione intergovernativa delle loro decisioni relative a queste opere e le trasmettono ogni informazione che le riguarda.

Le richieste di autorizzazione di sicurezza per la sezione transfrontaliera o per la linea storica del Fréjus sono rivolte alle due Autorità nazionali di sicurezza ferroviaria, che si coordinano ed esprimono una decisione congiunta.

Le richieste di certificato di sicurezza parte B ai sensi della lettera b) del punto 2 dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE e dell'autorizzazione per il materiale rotabile per la sezione transfrontaliera o per la linea storica del Fréjus sono rivolte alle due Autorità nazionali di sicurezza ferroviaria, che si coordinano ed esprimono una decisione congiunta.

Le autorità nazionali di sicurezza ferroviaria si sforzano di avvicinare i loro punti di vista quando devono rendere una decisione congiunta. Tale decisione è motivata. Ciascuna delle autorità nazionali di sicurezza ferroviaria precisa particolarmente le ragioni per le quali, in considerazione delle caratteristiche della rete sul suo territorio, le domande presentate vengono accettate o respinte.

21.2 Piani di intervento e di sicurezza dei gestori delle infrastrutture

I gestori delle infrastrutture definiscono, ciascuno di loro per la sezione che li riguarda, le procedure relative alla prevenzione e ai piani di intervento e di sicurezza in caso di guasto o di incidente, che devono essere conformi al piano di soccorso binazionale di cui all'articolo 21.3 del presente Accordo e devono essere convalidati dalla Commissione intergovernativa, previo parere del Comitato di sicurezza

Le procedure di prevenzione e i piani di intervento e di sicurezza sono trasmessi alle Autorità nazionali di sicurezza ferroviaria competenti.

21.3 Organizzazione dei soccorsi esterni

I Prefetti italiano e francese competenti dal punto di vista territoriale stabiliscono un piano di soccorso binazionale, che definisce l'organizzazione dei soccorsi sulla sezione transfrontaliera. Il piano e le sue modifiche successive sono convalidate dalla Commissione intergovernativa, previo parere del Comitato di sicurezza.

I soccorsi in caso di incidente o di catastrofe sulla sezione transfrontaliera sono organizzati dalle Autorità incaricate della sicurezza civile, prendendo in considerazione prioritariamente l'evacuazione delle persone, l'accessibilità al luogo dell'incidente e la rapidità dell'intervento dei servizi di soccorso, qualunque sia lo Stato sul cui territorio si è verificato l'incidente. A tal fine, le Parti decidono di autorizzare le squadre di soccorso dell'altro Stato ad attraversare la frontiera, se richiesto dall'emergenza, al di fuori dei punti di attraversamento autorizzati.

Il comando e la direzione delle operazioni di soccorso sono garantiti dalle Autorità nazionali competenti, a seconda dell'ubicazione del sinistro. In caso di incertezza circa il lato della frontiera interessato, i servizi di soccorso di ogni Stato si impegnano in un primo tempo come se l'evento fosse accaduto sul proprio territorio rispettivo, per assicurare un tempestivo soccorso ottimale. Dal momento in cui la localizzazione esatta dell'evento è nota, il comando spetta alle autorità nazionali territorialmente competenti. Se l'evento si situa esattamente al punto di frontiera, il comando è assicurato conformemente alle indicazioni del piano di soccorso binazionale in vigore al momento dell'evento.

21.4 In tutti i casi di circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o civili, atti di terrorismo, conflitti armati o minacce di tali situazioni, assembramenti pericolosi agli accessi diretti alle opere, ogni Parte, dopo consultazione dell'altra, salvo impossibilità, può intraprendere delle misure in deroga alle obbligazioni imputategli dal presente Accordo, ed in particolare può decidere per il tempo strettamente necessario la chiusura o la limitazione del traffico in tutta o una parte dell'opera.

L'introduzione di tali misure non comporta alcun diritto a favore del Promotore pubblico o dell'altra Parte.

Articolo 22 – Cooperazione tra gli Stati, polizia e controlli di frontiera

22.1 Le modalità di cooperazione tra i servizi competenti dei due Stati in caso in cui tale cooperazione sia necessaria per l'esecuzione del presente Accordo saranno oggetto di uno o più protocolli addizionali.

22.2 Tale o tali protocolli determineranno in particolare:

a) le norme e le modalità di controllo relativi al diritto del lavoro, all'impiego di personale, così come alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori sulla sezione transfrontaliera;
b) le modalità di controllo di sicurezza, di polizia e di dogana;
c) le modalità di constatazione delle infrazioni, d'interpello e di arresto sul territorio di ogni Stato situato da una parte e dall'altra della sezione transfrontaliera eseguiti dagli agenti dei due Stati, anche a bordo dei treni.

I controlli sono organizzati in maniera da conciliare, per quanto possibile, la fluidità e la celerità del traffico con l'efficacia di tali controlli.

Ogni Parte è responsabile del pagamento o della riscossione dei costi relativi ai controlli di competenza.

Titolo VI: Misure di accompagnamento del progetto

Articolo 23 – Principi relativi alle misure di trasferimento modale adottati

23.1 Le Parti conducono congiuntamente una politica tesa a favorire il trasferimento modale del trasporto dalla strada alla ferrovia nelle Alpi, al fine di preservare l'ambiente di questa regione, conformemente agli obiettivi della Convenzione alpina.

23.2 Conformemente all'allegato 3 del presente Accordo che è parte integrante di quest'ultimo, la suddetta politica di trasferimento modale riguarderà da un lato il migliore utilizzo della rete ferroviaria esistente, in particolare della linea storica del Fréjus, e dall'altro lato la regolazione della circolazione delle merci su strada, utilizzando gli strumenti tariffari o normativi appropriati, nel rispetto della legislazione europea, subordinatamente alla disponibilità di adeguata capacità ferroviaria.

23.3 Le Parti ricercheranno insieme agli altri Stati alpini e alla Commissione europea un accordo su dei principi e un calendario progressivo per la messa in opera di meccanismi coordinati di regolazione e di riduzione dei flussi stradali transalpini in concomitanza con la messa in servizio dei progetti ferroviari che porteranno a un rilevante aumento della capacità di tale modalità.

Articolo 24 – Modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951

Nel termine di due anni dopo la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad apportare le modifiche utili alla Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e di Ventimiglia e alle sezioni ferroviarie comprese tra tali stazioni e le frontiere dell'Italia e della Francia, al fine in particolare di stabilire le misure d'accompagnamento necessarie a garantire lo sviluppo del traffico merci sul corridoio Torino-Lione e soprattutto a trasferire al Promotore pubblico il ruolo di gestore d'infrastruttura della linea storica del Fréjus.

Questa modifica porterà alla creazione di un Comitato di sicurezza, anche per il tunnel storico.

Articolo 25 - Tariffazione

Il Promotore pubblico fissa i canoni d'utilizzo della sezione transfrontaliera della nuova linea e della linea storica tra le interconnessioni con la nuova linea, in conformità con i principi di tariffazione della direttiva 2001/14/CE ed in particolare l'articolo 8.2.

Titolo VII: Disposizioni finali

Articolo 26 – Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato mediante accordo tra le Parti, in particolare ai fini di prevedere la realizzazione di prestazioni supplementari minori, che si rivelino complementari e di cui le Parti constatino l'utilità e ne auspichino la realizzazione. Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo.

Articolo 27 – Risoluzione delle controversie, tribunale arbitrale

27.1 Un tribunale arbitrale è costituito per risolvere:

a) le controversie tra le Parti, o tra il Promotore pubblico e una delle Parti, derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo, che non siano state risolte per via negoziale entro tre mesi dall'insorgere della controversia;

b) le controversie tra il Promotore pubblico e i titolari dei contratti relativi alla costruzione e all'esercizio delle opere della sezione transfrontaliera, conformemente al paragrafo b) dell'articolo 10.1 del presente Accordo.

27.2 Il Tribunale arbitrale sarà composto per ogni vertenza nel modo seguente:

27.2.1 Per le controversie tra le Parti o tra il Promotore pubblico e una delle Parti:

a) Ciascuna delle parti della controversia nomina un arbitro entro due mesi dalla richiesta di arbitrato;
b) I due arbitri, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, designano di comune accordo un terzo arbitro, cittadino di uno Stato terzo, per presiedere il tribunale arbitrale;
c) Qualora una delle due nomine non sia effettuata entro i termini qui indicati, una parte può, in assenza di qualsiasi altro accordo, chiedere al Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea di procedere alla nomina necessaria;
d) Qualora il Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea sia cittadino di uno dei due Stati, o, se, per qualsiasi altra ragione, sia impossibilitato, le nomine sono richieste ai Presidenti di Camera della suddetta Corte, in ordine di anzianità;
e) Se questi ultimi sono cittadini di uno dei due Stati o sono ugualmente impossibilitati, le nomine sono effettuate dal giudice più anziano della Corte che non è cittadino di nessuno dei due Stati e che non ha nessun altro impedimento.

27.2.2 Per le controversie tra il Promotore pubblico e i suoi cocontraenti:

a) Ogni cocontraente parte della controversia ha il diritto di nominare un arbitro entro due mesi dalla domanda di arbitrato. Il Promotore pubblico nomina tanti arbitri quanti sono quelli nominati dal o dai cocontraenti parti della controversia;
b) Gli arbitri così nominati designano un arbitro supplementare, che presiede il tribunale arbitrale. In assenza di accordo tra di loro entro due mesi dalla nomina dell'ultimo arbitro, il Presidente è nominato dal Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

27.3 Per i punti non coperti dal presente articolo, il tribunale arbitrale adotta la propria procedura.

27.4 Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Gli arbitri non possono astenersi. Il Presidente del Tribunale arbitrale ha voto preponderante in caso di parità dei voti. Il Tribunale arbitrale può, dietro richiesta di una delle Parti della controversia, interpretare le proprie decisioni. Le decisioni del Tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti della controversia.

27.5 Le parti della controversia e gli arbitri utilizzano la lingua italiana o la lingua francese durante l'arbitraggio. Ogni sentenza resa dal tribunale arbitrale è redatta in italiano ed in francese.

27.6 Ogni Parte della controversia sostiene le spese dell'arbitro da essa nominato o nominato a suo nome e divide con l'altra parte le spese del Presidente; le altre spese di arbitrato sono sostenute nel modo che verrà determinato dal Tribunale arbitrale.

Articolo 28 – Ratifica, entrata in vigore

Ciascuna delle Parti notifica all'altra parte il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo, che ha validità il primo giorno del primo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica.

Le disposizioni del presente Accordo abrogano quelle degli Accordi del 15 gennaio 1996 e del 29 gennaio 2001 nella misura in cui sono ad esse contrarie.

In fede che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma, il 30 gennaio 2012, in due copie in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana **Per il Governo della Repubblica francese**

ALLEGATO *1*

Ligne ferroviaire historique
Linea ferroviaria storica
Limite d'intervention de la section transfrontalière sur la ligne historique
Limite d'intervento della sezione transfrontaliera sulla linea storica
Détail des raccordements à la ligne historique à Saint-Jean-de-Maurienne
Dettaglio dell'interconnessione alla linea storica a Saint-Jean-de-Maurienne
Ligne nouvelle ferroviaire
Nuova linea ferroviaria
Saint-Jean-de-Maurienne
Section transfrontalière de la partie commune
Sezione transfrontaliera della parte comune
Section transfrontalière de la partie commune franco-italienne
Sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese
Section à l'air libre
Sezione all'aperto
Section en tunnel
Sezione in tunnel
Nouvelles gares
Nuove stazioni
Ligne historique
Linea storica
Saint-Jean-de-Maurienne
ITALIA
Modane
Bussoleno
Chiusa San Michele
Susa
FRANCE
Avigliana
Bardonecchia
Linea ferroviaria storica Susa-Torino
Ligne ferroviaire historique Suse-Turin
Limite d'intervento della sezione transfrontaliera sulla linea storica
Limite d'intervention de la section transfrontalière sur la ligne historique
Nuova linea ferroviaria
Ligne nouvelle ferroviaire
Susa
Bussoleno
Linea ferroviaria storica Torino-Modane
Ligne ferroviaire historique Turin-Modane
Dettaglio dell'interconnessione alla linea storica a Bussoleno
Détail des raccordements à la ligne historique à Bussoleno
Sezione transfrontaliera della parte comune
Section transfrontalière de la partie commune

ALLEGATO 2

Principi del montaggio giuridico, economico e finanziario

Il montaggio giuridico e finanziario del progetto deve mirare a fornire un servizio ferroviario di grande qualità sull'asse Torino-Lione, al minor costo per la collettività.

L'elevato costo di realizzazione del progetto rende essenziale la ricerca di ogni forma di ottimizzazione dei costi, tesa a ridurre l'impatto finanziario di lungo periodo sui bilanci statali italiano e francese e sui bilanci degli enti pubblici locali eventualmente partecipanti al finanziamento.

A. Ottimizzazione dei costi

A tale scopo, si ricercherà un trasferimento ottimale dei rischi tra il settore pubblico e quello privato, per quanto concerne i rischi legati alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento, all'esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dell'opera e delle sue installazioni. È quindi fondamentale prendere in considerazione il ciclo di vita dell'insieme del progetto, fin dalla fase di progettazione.

D'altro canto, si ricercheranno le condizioni di concorrenza quanto più possibile efficace, per ottenere i migliori livelli di prezzo offerti dagli imprenditori privati, in funzione delle esigenze in materia di prestazioni, affidabilità e qualità attese. È pertanto fondamentale favorire l'espressione del mercato mediante una procedura di aggiudicazione che consenta il massimo livello di concorrenza tra i candidati, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, che finanziari.

B. Riduzione dell'impatto sul bilancio

Al fine di limitare l'incidenza sulle finanze pubbliche, il montaggio finanziario del progetto dovrà ricercare il miglior modo di mobilitare i capitali privati. È pertanto fondamentale stimolare i conferimenti finanziari del settore privato e degli organismi di credito specializzati, vigilando nel contempo a ottenere le somme e la ripartizione temporale ottimali rispetto ai costi specifici di questo tipo di finanziamento.

D'altra parte, si ricercheranno il livello e la struttura tariffaria adeguati, atti a consentire di mobilitare nel modo più efficace i ricavi provenienti dal traffico senza gravare sugli obiettivi di competitività della nuova infrastruttura. È pertanto fondamentale fissare una tariffazione attraente, che contribuisca in modo significativo a coprire i costi del progetto in fase di esercizio, favorendo lo sviluppo dei traffici ferroviari.

Occorrerà infine prestare attenzione alle incidenze che le modalità contrattuali adottate (ripartizione dei rischi, proprietà degli asset, dispositivi di garanzia, ecc) possono avere sulla contabilità pubblica nazionale dei due Stati. È pertanto fondamentale valutare tempestivamente l'impatto delle modalità contrattuali del progetto sulle traiettorie delle finanze pubbliche italiane e francesi, per ridurne gli effetti sia sul breve, che sul lungo periodo, in particolare per quanto concerne il deficit pubblico, il debito pubblico, la fiscalità e il rispetto del Patto di stabilità e di crescita dell'Unione europea.

ALLEGATO *3*

Promozione del trasferimento modale per i passaggi italo-francesi

Principi

Le Parti confermano il loro impegno a condurre congiuntamente una politica tesa a favorire il trasferimento modale del trasporto dalla strada alla ferrovia nelle Alpi, al fine di preservare l'ambiente di questa regione, conformemente agli obiettivi della Convenzione delle Alpi.

Esse adotteranno inoltre una posizione concertata e comune nei confronti dei loro partner dell'Arco alpino, al fine di rafforzare l'attrattività dell'attraversamento delle Alpi seguendo l'itinerario ferroviario Torino-Lione. L'aumento dei pedaggi stradali e la messa in atto di misure normative potranno contribuire in particolare al rafforzamento di tale attrattività.

A. Proposte per il breve e medio termine

In una prima fase, le Parti vigileranno sul migliore utilizzo della rete ferroviaria esistente e segnatamente della linea del Frejus, la cui sagoma è stata recentemente allargata, permettendo così di offrire una capacità supplementare per il servizio di autostrada ferroviaria alpina.

Al termine della procedura di consultazione in corso, l'obiettivo è quello di disporre di un nuovo servizio, operativo nel 2012, e di accrescere progressivamente il numero delle navette andata-ritorno a partire dai terminal esistenti e, nel 2014, di disporre di un nuovo terminal nella regione lionese.

Il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia dovrà in particolare riguardare la circolazione delle merci pericolose.

A.1. Evoluzione delle tariffe nelle gallerie stradali del Monte Bianco e del Fréjus, legata al finanziamento del cunicolo di sicurezza della galleria del Fréjus

Nell'ambito del finanziamento dei lavori del cunicolo di sicurezza del tunnel del Fréjus, la dichiarazione congiunta del 24 febbraio 2009 dei Ministri francese ed italiano incaricati dei trasporti prevede l'aumento del 3,5% dei pedaggi per 5 anni consecutivi, a partire dal 1° gennaio 2010 in più della media dei tassi d'inflazione dei due Stati. Gli introiti eccedenti potranno essere devoluti ai progetti che favoriscono l'intermodalità, nel rispetto degli obblighi comunitari e costituzionali di ciascuna Parte.

A.2. Disciplina della circolazione delle merci su strada

Le Parti convengono di promuovere un programma di misure concrete di regolazione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche tecniche delle gallerie, delle esigenze di sicurezza e delle prestazioni ambientali dei veicoli (norme Euro), nonché delle conseguenze sull'equilibrio delle concessioni delle società titolari delle autostrade e dei tunnel.

Esse intendono segnatamente stabilire delle norme per disciplinare il traffico stradale delle merci per fasi successive adeguate alle capacità rese progressivamente disponibili nei modi di trasporto alternativi, in particolare ferroviari.

Inoltre, le merci pericolose devono transitare attraverso le Alpi in condizioni di sicurezza tali da indurre a privilegiare i modi alternativi alla strada.

Sentito il parere delle società concessionarie e dei trasportatori, le commissioni intergovernative italo-francesi competenti rispettivamente per il controllo della galleria stradale del Monte Bianco e della galleria stradale del Fréjus, saranno invitate ad orientare, nell'anno successivo alla data della firma del presente Accordo, il traffico dei mezzi pesanti verso le classi Euro meno inquinanti, modulando i pedaggi in funzione di tali classi nel rispetto del diritto in vigore nei due Stati, trattandosi in particolare di regime di concessioni stradali. I trasporti di merci pericolose saranno inoltre oggetto di modulazioni tariffarie adeguate.

Tenendo conto della disponibilità dei servizi di trasporto ferroviario alternativo, in particolare di autostrada ferroviaria, potranno inoltre essere prospettate ai tunnel del Monte Bianco e del Fréjus delle restrizioni e persino, se le condizioni lo permetteranno, delle interdizioni del traffico di alcuni mezzi pesanti. Queste potranno riguardare :

- i mezzi pesanti di classe Euro 1, eventualmente Euro 2;
- i trasporti di merci pericolose.

Le restrizioni di accesso potranno anche riguardare alcuni periodi notturni o alcuni week-end particolarmente congestionati.

Saranno contemporaneamente definite delle misure atte ad impedire il trasferimento del traffico dei mezzi pesanti dai tunnel del Monte Bianco e del Fréjus verso il valico di Ventimiglia, tenendo conto delle capacità offerte da modalità alternative ferroviarie e marittime. Le migliori condizioni di regolamentazione saranno studiate insieme agli spedizionieri, ai trasportatori e alle società concessionarie.

Le modalità di applicazione dell'insieme di tali misure terranno conto del loro impatto sull'equilibrio delle concessioni interessate, nonché del contesto economico dei trasportatori stradali in Italia e in Francia.

A.3. Applicazione della direttiva Eurovignette

Al fine di incentivare il trasferimento modale – tenuto conto in particolare dell'alternativa offerta, per le brevi e medie percorrenze, dal futuro servizio di autostrada ferroviaria italo-francese – le Parti studieranno o chiederanno alle CIG competenti di studiare, tenuto conto delle condizioni economiche e dopo analisi degli effetti delle misure già prese, l'attuazione progressiva delle disposizioni tariffarie – previste con la direttiva Eurovignette n. 1999/62/CEE modificata del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione di autoveicoli

pesanti per l'uso di talune infrastrutture – agli itinerari stradali che attraversano le Alpi, per i tunnel del Monte Bianco e del Fréjus o per l'asse di Ventimiglia.

In applicazione della direttiva precitata, i ricavi corrispondenti saranno, in tutto o in parte, destinati al finanziamento della nuova linea ferroviaria Torino – Lione.

Le modalità applicative di tali misure terranno conto del loro impatto sull'equilibrio finanziario delle concessioni interessate, nonché del contesto economico dei trasportatori stradali in Italia e in Francia.

A.4. Coordinamento sulla linea storica

Le Parti sostengono la proposta di creare un servizio unificato di gestione delle motrici di spinta sulle zone di maggiore pendenza lungo l'itinerario Saint-Jean-de-Maurienne/Orbassano, coordinato con i gestori dell'infrastruttura e tenendo conto dei vincoli tecnici, infrastrutturali, logistici e regolamentari, nel contesto comunitario della liberalizzazione del settore ferroviario.

Uno dei fattori chiave per un miglioramento del servizio sulla linea esistente è l'attuazione di una governance adeguata e di un programma di lavoro sulla cui messa in opera vigilerà la CIG.

Da questi lavori risulteranno degli obiettivi di performance che saranno iscritti nei documenti di riferimento dei gestori nazionali, i quali ricercheranno, segnatamente nell'ambito della rete di cooperazione europea Rail Net Europe, il rafforzamento della loro cooperazione transfrontaliera in materia di offerta di capacità e di offerta di circolazione sull'itinerario Chambéry-Torino, e la riduzione dell'effetto frontiera alla stazione internazionale di Modane per tutti gli atti che ad esso contribuiscono.

A.5. Autostrade del mare

Per accrescere le possibilità di una diminuzione del traffico pesante al valico di Ventimiglia, largamente indotto dagli scambi economici con la penisola iberica, le Parti convengono di ricercare con la Spagna le condizioni di uno sviluppo dei collegamenti marittimi di aggiramento delle Alpi, da potenziare entro il 2015 per offrire delle alternative credibili al passaggio dei mezzi pesanti attraverso Ventimiglia.

B. Proposte a lungo termine

Cooperazione tra tutti i Paesi dell'arco alpino

Le Parti decidono di rafforzare la loro azione nel gruppo di monitoraggio della Dichiarazione di Zurigo del 30 novembre 2001, ai fini di una visione concertata sulla necessaria evoluzione delle condizioni che soddisfano gli scambi economici attraverso le Alpi, in conformità con gli orientamenti della Convenzione delle Alpi.

Esse ricercheranno presso gli altri paesi alpini e presso la Commissione europea un accordo sui principi e le scadenze di una progressiva attuazione di meccanismi coordinati di regolazione e di riduzione dei flussi stradali transalpini all'orizzonte 2025, tenuto conto dell'aumento della capacità ferroviaria.

Esse stabiliscono segnatamente di ricercare insieme, presso i partner alpini e la Commissione europea, le condizioni per la messa in opera progressiva e adeguata alle capacità dei modi alternativi di trasporto, di un contingentamento dei flussi stradali trasalpini che consenta, dopo l'entrata in servizio della nuova linea e nonostante l'attesa crescita degli scambi, di moderare i traffici ai valichi stradali italo-francesi, al fine di favorire l'utilizzo del modo ferroviario, più rispettoso dell'ambiente.

Le Parti avvieranno altresì una discussione con gli altri Paesi alpini e la Commissione europea, al fine di evitare che i livelli di tariffazione ferroviaria assunti in ogni Stato generino una concorrenza fra itinerari collettivamente nefasta per i singoli grandi progetti alternativi transalpini.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1309):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Bonino) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lupi) in data 3 luglio 2013.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri), in sede referente, il 16 luglio 2013 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XI e XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 31 luglio 2013; il 6 agosto 2013; il 6 e 12 novembre 2013.

Esaminato in Aula l'11 novembre 2013 e approvato il 12 novembre 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 1164):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri), in sede referente, il 19 novembre 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 10 dicembre 2013 e il 1° aprile 2014.

Esaminato in Aula il 2 e 8 aprile 2014 e approvato il 9 aprile 2014.

14G00083

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 17 dicembre 2013.

Istituzione del Distretto Turistico Golfo di Policastro.

IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'on. Dott. Massimo Bray è stato nominato Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2013, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali è stato delegato ad esercitare le funzioni statali di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le attività e iniziative, anche normative, nonché ogni altra competenza attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013 n. 71, con il quale sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di turismo, mutandone, altresì, la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la possibilità di istituire distretti turistici nei territori costieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 5 del citato art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che la delimitazione dei distretti sia effettuata, entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economa e delle finanze e con i Comuni interessati, previa Conferenza dei servizi;

Visto il comma 6 del citato articolo del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede, tra l'altro, che i suddetti distretti turistici costituiscano «Zone a burocrazia zero» con esclusione delle zone soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 37-*bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che proroga al 30 giugno 2013 i suddetti termini di scadenza per la delimitazione dei Distretti;

Considerato che in data 24 dicembre 2012 è stata costituita l'associazione distretto turistico denominata «Distretto Turistico Golfo di Policastro» tra alcune aziende turistiche aventi sede nel Golfo di Policastro;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Vibonati n. 212 del 27 dicembre 2012 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione, condividendone le

finalità per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale e, successivamente la delibera n. 62 del 25 marzo 2013 con la quale è stata approvata la relazione illustrativa e lo studio di fattibilità per la definizione dell'ambito territoriale del Distretto Turistico Golfo di Policastro;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Sapri n. 69 del 26 marzo 2013 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione e, contestualmente, è stata approvata la relazione illustrativa, lo studio di fattibilità e la planimetria per la definizione dell'ambito territoriale del Distretto Turistico Golfo di Policastro;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Santa Marina n. 29 del 29 marzo 2013 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione e, contestualmente, è stata approvata la relazione illustrativa, lo studio di fattibilità e la planimetria per la definizione dell'ambito territoriale del Distretto Turistico Golfo di Policastro;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Ispani n. 192 del 29 dicembre 2012 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione, condividendone le finalità per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale e, successivamente la delibera n. 64 del 27 marzo 2013 con la quale è stata approvata la relazione illustrativa e lo studio di fattibilità per la definizione dell'ambito territoriale del Distretto Turistico Golfo di Policastro;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di San Giovanni a Piro n. 192 del 28 dicembre 2012 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione, condividendone le finalità per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale e, successivamente la delibera n. 51 del 29 marzo 2013 con la quale è stata approvata la relazione illustrativa e lo studio di fattibilità per la definizione dell'ambito territoriale del Distretto Turistico Golfo di Policastro;

Visto il verbale della Conferenza dei servizi riunitasi in data 12 aprile 2013, indetta secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti intervenuti;

Considerato che, nell'ambito della predetta Conferenza dei servizi è stato acquisito l'assenso formale dei Comuni interessati avente ad oggetto la delimitazione territoriale del distretto, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

Ritenuta raggiunta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto lo stesso non ha espresso alcuna volontà entro la scadenza del termine per la conclusione dei lavori della conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

Vista la determinazione della Regione Campania n. 44 del 28 giugno 2013, con la quale viene delimitato il territorio afferente il Distretto Turistico Golfo di Policastro, in coerenza con le risultanze del verbale della Conferenza dei servizi riunitasi il 12 aprile 2013 e secondo la delimitazione della mappa cartografica di cui allo studio di fattibilità redatto dall'associazione «Distretto Turistico Golfo di Policastro» e presentata in occasione della predetta conferenza di servizi (comprendente l'intero territorio dei Comuni di Vibonati, Sapri, Ispani, San Giovanni a Piro, Santa Marina);

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il Distretto Turistico Golfo di Policastro comprendente l'intero territorio dei Comuni di Vibonati, Sapri, Ispani, San Giovanni a Piro, Santa Marina secondo la mappa cartografica di cui alla determina della Regione Campania n. 44 del 28 giugno 2013 e di cui alla Conferenza di Servizi del 12 aprile 2013.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro: BRAY

14A03404

DECRETO 17 dicembre 2013.

Istituzione del Distretto Turistico della Penisola Sorrentina.

IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'on. Dott. Massimo Bray è stato nominato Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2013, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali è stato delegato ad esercitare le funzioni statali di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le attività e iniziative, anche normative, nonché ogni altra competenza attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013 n. 71, con il quale sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di turismo, mutandone, altresì, la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la possibilità di istituire distretti turistici nei territori costieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 5 del citato art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che la delimitazione dei distretti sia effettuata, entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economa e delle finanze e con i Comuni interessati, previa Conferenza dei servizi;

Visto il comma 6 del citato articolo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede, tra l'altro, che i suddetti distretti turistici costituiscano

«Zone a burocrazia zero» con esclusione delle zone soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 37-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che proroga al 30 giugno 2013 i suddetti termini di scadenza per la delimitazione dei Distretti;

Considerato che in data 28 settembre 2012 è stata costituita l'associazione «Distretto turistico - penisola sorrentina» tra alcune aziende turistiche aventi sede nell'ambito del distretto;

Visto il verbale della Conferenza dei servizi riunitasi in data 19 dicembre 2012, indetta secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e i pareri favorevoli espressi dagli Enti intervenuti;

Considerato che, nell'ambito della predetta Conferenza dei servizi è stato acquisito l'assenso formale dei Comuni interessati avente ad oggetto la delimitazione territoriale del distretto come da perimetria allegata al verbale della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, comprendente i Comuni di Vico Equense, Piano di Sorrento, Massa Lubrense, Sorrento, Meta e Sant'Agnello;

Ritenuta raggiunta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto lo stesso non ha espresso alcuna volontà entro la scadenza del termine per la conclusione dei lavori della conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

Vista la determinazione della Regione Campania n. 49 del 28 giugno 2013, con la quale viene delimitato il territorio afferente il «Distretto Turistico - alberghiero della Penisola Sorrentina» in coerenza con le risultanze del verbale della Conferenza dei servizi riunitasi il 19 dicembre 2012 e secondo la delimitazione della mappa cartografica allegata al verbale della predetta conferenza e coincidente con i territori dei Comuni di Vico Equense, Piano di Sorrento, Massa Lubrense, Sorrento, Meta e Sant'Agnello;

Decreta:

È istituito il «Distretto Turistico - della Penisola Sorrentina» coincidente con i territori dei Comuni di Vico Equense, Piano di Sorrento, Massa Lubrense, Sorrento, Meta e Sant'Agnello secondo la mappa cartografica allegata al verbale della conferenza di servizi del 19 dicembre 2012.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro: BRAY

14A03405

DECRETO 17 dicembre 2013.

Istituzione del Distretto Turistico alberghiero dell'Isola di Ischia - Isola Verde.

IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'on. Dott. Massimo Bray è stato nominato Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2013, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali è stato delegato ad esercitare le funzioni statali di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le attività e iniziative, anche normative, nonché ogni altra competenza attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013 n. 71, con il quale sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di turismo, mutandone, altresì, la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la possibilità di istituire distretti turistici nei territori costieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 5 del citato art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che la delimitazione dei distretti sia effettuata, entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economa e delle finanze e con i Comuni interessati, previa Conferenza dei servizi;

Visto il comma 6 del citato articolo del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede, tra l'altro, che i suddetti distretti turistici costituiscano

«Zone a burocrazia zero» con esclusione delle zone soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 37-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che proroga al 30 giugno 2013 i suddetti termini di scadenza per la delimitazione dei Distretti;

Considerato che in data 13 giugno 2012 è stata costituita l'associazione «distretto turistico - alberghiero dell'isola di Ischia - Isola Verde» tra alcune aziende turistiche, fondazioni, associazioni e consorzi aventi sede nell'ambito del distretto;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune della Città di Ischia n. 71 del 27 settembre 2012 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione, condividendone le finalità per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Forio n. 96 del 10 agosto 2012 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione condividendone le finalità per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Barano d'Ischia n. 97 del 20 settembre 2012 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione, condividendone le finalità per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Casamicciola Terme n. 94 del 31 agosto 2012 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione, condividendone le finalità per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Serrara Fontana n. 66 del 20 settembre 2012 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione, condividendone le finalità per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Lacco Ameno n. 25 del 17 settembre 2012 con la quale è stato deliberato di aderire alla predetta associazione, condividendone le finalità per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale;

Visti i verbali della Conferenza dei servizi riunitasi in data 26 novembre 2012, 3 dicembre 2012, indetta secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e i pareri favorevoli espressi dagli Enti intervenuti;

Considerato che, nell'ambito della predetta Conferenza dei servizi è stato acquisito l'assenso formale dei Comuni interessati avente ad oggetto la delimitazione territoriale del distretto come da perimetria allegata al verbale della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

Ritenuta raggiunta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto lo stesso non ha espresso alcuna volontà entro la scadenza del termine per la conclusione dei lavori della conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

Vista la determinazione della Regione Campania n. 53 del 28 giugno 2013, con la quale viene delimitato il territorio afferente il «Distretto Turistico - alberghiero dell'Isola di Ischia - Isola Verde» in coerenza con le risultanze del verbale della Conferenza dei servizi riunitasi il 3 dicembre 2012 e secondo la delimitazione della mappa cartografica allegata al verbale della predetta conferenza e coincidente con l'intera Isola d'Ischia;

Decreta:

È istituito il «Distretto Turistico - alberghiero dell'isola di Ischia - Isola Verde» comprendente l'intero territorio dell'isola di Ischia secondo la mappa cartografica allegata al verbale della conferenza di servizi del 3 dicembre 2012.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro: BRAY

14A03406

DECRETO 17 dicembre 2013.

Istituzione del Distretto Turistico Alberghiero «Litorale Domizio».

IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'on. Dott. Massimo Bray è stato nominato Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2013, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali è stato delegato ad esercitare le funzioni statali di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le attività e iniziative, anche normative, nonché ogni altra competenza attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013 n. 71, con il quale sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di turismo, mutandone, altresì, la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la possibilità di istituire distretti turistici nei territori costieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 5 del citato art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che la delimitazione dei distretti sia effettuata, entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economa e delle finanze e con i Comuni interessati, previa Conferenza dei servizi;

Visto il comma 6 del citato articolo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede, tra l'altro, che i suddetti distretti turistici costituiscano «Zone a burocrazia zero» con esclusione delle zone soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 37-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che proroga al 30 giugno 2013 i suddetti termini di scadenza per la delimitazione dei Distretti;

Considerato che in data 7 dicembre 2012 è stata costituita l'associazione distretto turistico denominata «Distretto Turistico Alberghiero Litorale Domizio» tra quattro comuni del litorale aventi sede a Castel Volturno (CE) in via Fiumicello II;

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Castel Volturno n. 49 del 18 aprile 2013 con la quale è stato deliberato di ricomprendere l'intero territorio comunale nella perimetrazione del Distretto Turistico Alberghiero Litorale Domizio di cui allo studio di fattibilità presentato dalla predetta associazione;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Cellole n. 47 del 30 aprile 2013 con la quale è stato deliberato di ricomprendere l'intero territorio comunale nella perimetrazione del Distretto Turistico Alberghiero Litorale Domizio di cui allo studio di fattibilità presentato dalla predetta associazione;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Mondragone n. 72 del 30 aprile 2013 con la quale è stato deliberato di ricomprendere l'intero territorio comunale nella perimetrazione del Distretto Turistico Alberghiero Litorale Domizio di cui allo studio di fattibilità presentato dalla predetta associazione;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Sessa Aurunca n. 80 del 7 maggio 2013 con la quale è stato deliberato di ricomprendere l'intero territorio comunale nella perimetrazione del Distretto Turistico Alberghiero Litorale Domizio di cui allo studio di fattibilità presentato dalla predetta associazione;

Visti i verbali della Conferenza dei servizi riunitasi in data 10 aprile 2013 prima riunione, in data 24 aprile 2013 seconda riunione, in data 9 maggio 2013 terza riunione, indetta secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 70/2011 e i pareri favorevoli espressi dagli Enti intervenuti;

Considerato che, nell'ambito della predetta Conferenza dei servizi è stato acquisito l'assenso formale dei Comuni interessati avente ad oggetto la delimitazione territoriale del distretto, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

Ritenuta raggiunta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto lo stesso non ha espresso alcuna volontà entro la scadenza del termine per la conclusione dei lavori della conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

Vista la determinazione della Regione Campania n. 48 del 28 giugno 2013, con la quale viene delimitato il territorio afferente il Distretto Turistico Alberghiero Litorale Domizio, in coerenza con le risultanze del verbale della Conferenza dei servizi riunitasi il 10 aprile 2013 e secondo la delimitazione della mappa cartografica di cui allo studio di fattibilità redatto dall'associazione Distretto Turistico Alberghiero Litorale Domizio e presentata in occasione della predetta conferenza di servizi (comprendente l'intero territorio dei Comuni di Castel Volturno, Cellole, Mondragone e Sessa Aurunca);

Decreta:

È istituito il Distretto Turistico Alberghiero «Litorale Domizio» comprendente l'intero territorio dei Comuni di Castel Volturno, Cellole, Mondragone, Sessa Aurunca secondo la mappa cartografica di cui alla determina della Regione Campania n. 48 del 28 giugno 2013 e di cui alla Conferenza di Servizi del 10 aprile 2013, 24 aprile 2013 e 9 maggio 2013.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro: BRAY

14A03407

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2014.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Liguria - San Fruttuoso», versione *proof*, millesimo 2014.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 6 dicembre 2013 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2014;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4096 del 21 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2014, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Liguria - San Fruttuoso», millesimo 2014, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Liguria - San Fruttuoso», millesimo 2014, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4096 del 21 gennaio 2014, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 4 novembre 2014.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Liguria - San Fruttuoso», millesimo 2014, è stabilito in euro 25.000,00, pari a 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 4 maggio 2015, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 50,00

da 501 a 700 unità euro 49,00

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A03563

DECRETO 24 aprile 2014.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea», millesimo 2014, nella versione *fior di conio*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 6 dicembre 2013 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2014;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4090 del 21 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2014, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea», millesimo 2014, nella versione «fior di conio»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5 commemorative del «Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea», millesimo 2014, nella versione «fior di conio», aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4090 del 21 gennaio 2014, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 24 giugno 2014.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 commemorative del «Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea», millesimo 2014, nella versione «fior di conio», è stabilito in euro 25.000,00, pari a 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 24 dicembre 2014, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto, 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi, 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria, 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità: euro 40,00;

da 501 a 700 unità: euro 39,20.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 24 aprile 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A03566

DECRETO 24 aprile 2014.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Abruzzo – Atri», millesimo 2014, nella versione *proof*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 6 dicembre 2013 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2014;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4094 del 21 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2014, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Abruzzo - Atri», millesimo 2014, nella versione «proof»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Abruzzo - Atri», millesimo 2014, nella versione «proof», aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4094 del 21 gennaio 2014, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 29 luglio 2014.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della serie «Italia delle Arti - Abruzzo - Atri», millesimo 2014, è stabilito in euro 50.000,00, pari a 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 29 gennaio 2015, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto, 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi, 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria, 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità: euro 60,00;

da 501 a 700 unità: euro 58,80.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A03567

DECRETO 30 aprile 2014.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «100° Anniversario della fondazione del CONI (1914 - 2014)», millesimo 2014, nella versione *proof*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 6 dicembre 2013 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2014;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4092 del 21 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2014, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «100° Anniversario della fondazione del CONI (1914 - 2014)», millesimo 2014, nella versione «proof»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10 commemorative del «100° Anniversario della fondazione del CONI (1914-2014)», millesimo 2014, nella versione «proof», aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4092 del 21 gennaio 2014, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 7 maggio 2014.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «100° Anniversario della fondazione del CONI (1914-2014)», millesimo 2014, è stabilito in euro 50.000,00, pari a 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 7 novembre 2014, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi, 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria, 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità: euro 60,00;

da 501 a 700 unità: euro 58,80.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A03583

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 aprile 2014.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 303/2014).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dai dPR 1704/65 e n. 519/75, recante disposizioni relative all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 101 del 31 agosto 2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e successive modifiche ed integrazioni, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva 2002/59/CE, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e d'informazione come modificata dalla direttiva 2009/17/CE;

Vista la Risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, e successive modifiche ed integrazioni, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi RO-RO;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi in colli;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1105 del 18 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005 recante norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali;

Visto il proprio decreto dirigenziale n. 278 del 21 marzo 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006 recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;

Ritenuto necessario procedere ad una revisione delle procedure amministrative di cui ai citati decreti dirigenziali 1105/2005 e 278/2006, al fine di procedere ad un'unica ed armonica disciplina della materia in essi contenuta, nonchè aggiornare la stessa con le intervenute modifiche normative nazionali ed internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

I decreti dirigenziali n. 1105 del 18 novembre 2005 e 278 del 21 marzo 2006 citati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto, unitamente al suo allegato e agli annessi che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 aprile 2014

Il comandante generale: ANGRISANO

ALLEGATO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le presenti procedure si applicano alle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli e in unità di trasporto del carico.

Le presenti procedure non si applicano alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini del presente Allegato si intende per:

a) Normativa nazionale: la normativa citata in premessa al decreto ed ogni altra normativa applicabile in materia di trasporto marittimo di merci pericolose nonché in materia di sicurezza della navigazione;

b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

c) Speditore: ogni persona, organizzazione o Governo che prepara una spedizione per il trasporto.

2.2. Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nella pertinente normativa nazionale ed internazionale.

3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO

Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel Codice IMDG ovvero quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione.

4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

4.1. Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate:

a) navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente: se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni;

b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate:

devono essere in possesso del documento di conformità, di cui al paragrafo 4 regola 19 Capitolo II-2 SOLAS (modello allegato alla circolare MSC.1/Circ. 1266 del 18 dicembre 2008, riportato in annesso 1), rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo riconosciuto dalla stessa.

4.1.1. Il documento di conformità:

a) per le navi di bandiera italiana ha validità:

non superiore a 5 anni per le navi da carico, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza. In ogni caso cessa la sua validità alla scadenza del certificato di sicurezza costruzione;

non superiore ad 1 anno per le navi da passeggeri. In ogni caso cessa la sua validità alla scadenza del certificato di sicurezza navi da passeggeri;

b) per le navi di bandiera straniera: ha validità e visite periodiche stabilite dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo riconosciuto dalla stessa.

4.2. Le navi di seguito indicate:

a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B C e D nuove ed esistenti di cui al Decreto legislativo n. 45 del 2000 e s.m.i.:

devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità, di cui all'art. 12, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, rilasciata da un Organismo riconosciuto.

4.2.1. L'attestazione di idoneità, il cui modello è riportato in annesso 2 (modello conforme all'allegato II al d.P.R. 134/2005), ha validità non superiore a cinque anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi, anteriormente o posteriormente, ad ogni data di scadenza.

4.2.2. Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2, lettera *a)*, in alternativa, se rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al precedente punto 4.1, possono essere in possesso del "documento di conformità" di cui allo stesso punto.

4.3. Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio di cui all'art. 176 del d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 – approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, rilasciata da un Organismo tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS.

4.4. Le navi di seguito indicate:

a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda;

b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale;

c) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, con esclusione della locale;

devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico (Cargo Securing Manual) prescritto dalla regola 5 del capitolo VII SOLAS.

4.5. Tutte le navi devono essere in possesso del Dangerous Good Manifest o del piano di carico di cui alla regola 4.5 e 7-2-2 capitolo VII della SOLAS, della regola 4.2 dell'annesso III alla MARPOL e del Capitolo 5.4 del Codice IMDG.

4.5.1 In relazione a quanto previsto dall'art. 179 del Codice della Navigazione e s.m.i., all'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire all'autorità marittima il FAL form 7 nei formati, con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

4.6. Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del Codice IMDG, come emendato. In luogo della pubblicazione originale edita dall'I.M.O. può essere tenuta a bordo la Risoluzione MSC - così come divulgata da un provvedimento ufficiale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - qualora la stessa contenga il testo consolidato del Codice. Il comando di bordo deve curare l'aggiornamento del Codice ovvero della Risoluzione come sopra specificato. Per le navi che trasportano merci pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano unicamente determinati tipi di merci pericolose, in luogo del predetto Codice è sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione.

5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO A. 581(14) COME EMENDATA

5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14), come emendata, rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione – ovvero da organismi autorizzati dalla stessa -, oppure dal costruttore.

6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO

6.1. Salvo quanto previsto dai successivi punti 9 e 10 per ottenere l'autorizzazione all'imbarco, ovvero il nulla osta allo sbarco di merci pericolose, si applicano le seguenti disposizioni generali.

L'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave presenta all'autorità marittima, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi annesso 3). In sede locale l'autorità marittima può determinare tempi inferiori per la presentazione dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.

Per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiale radioattivo), qualora in relazione all'attività o allo stato fisico di tali materie si realizzino le condizioni di cui all'articolo 8 *a)*,b),c) del dPCM 10 febbraio 2006, il vettore autorizzato di cui all'articolo 5 della legge 1860/62, deve altresì comunicare all'autorità marittima del porto di partenza e, per le spedizioni nazionali, anche all'autorità marittima del porto di arrivo, almeno 15 giorni prima della data di spedizione, quanto segue:

a) informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio;

b) nome e caratteristiche chimico-fisiche del materiale radioattivo;

c) attività e/o quantità in massa del materiale radioattivo.

6.2. L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa all'autorità marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS (previsto dall'art. 14-*bis* del d.lgs. 196/2005 e s.m.i).

6.3. L'istanza (vedi annessi 3 e 4), riferita alla totalità delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

a) dati nave:

1. nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, data di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;

2. data e ora di previsto arrivo/partenza;

3. ormeggio previsto in porto;

4. numero totale di persone a bordo. Per le navi da passeggeri in partenza il comandante deve fornire un numero indicativo che deve essere confermato, o modificato, all'Autorità Marittima alla partenza dell'unità.

b) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare:

1. porto di destinazione o di provenienza;

2. numero UN, nome di spedizione appropriato, classe o divisione e, quando assegnati, rischio/i sussidiario/i e gruppo di imballaggio;

3. numero dei colli, tipo di imballaggio (eventualmente integrato col codice di identificazione) e massa lorda o netta o volume;

4. codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori-cisterna;

5. targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicolo stradale autopropulso o rimorchiabile;

6. numero del carro ferroviario, qualora si tratti di merce caricata su carro ferroviario;

7. numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce caricata su chiatta;

8. l'indicazione "inquinante marino" o "marine pollutant", se applicabile;

c) una dichiarazione che attesti, come appropriato, che:

1. sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in corso di validità;

2. sulla base delle dichiarazioni ricevute:

1. gli imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del codice IMDG ovvero alle pertinenti norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale;

2. i recipienti a pressione sono approvati in conformità alle norme del Codice IMDG, alle norme ADR/RID ovvero alle pertinenti norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale;

3. i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72 come emendata;

4. i veicoli stradali sono conformi alla normativa stradale;

5. i veicoli stradali sono in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14) come emendata;

6. i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'Amministrazione del paese di immatricolazione;

7. i veicoli cisterna, i contenitori cisterna, ed i CGEM sono omologati e collaudati in conformità alle vigenti norme contenute nel codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali, come appropriato;

8. i carri ferroviari, i carri cisterna ferroviari ed i contenitori cisterna ferroviari sono autorizzati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;

3. sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto (annesso 5):

1. i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla vigente normativa nazionale;

2. le merci pericolose da imbarcare sono state correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute in unità di trasporto del carico, sono state appropriatamente stivate e fissate e le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto secondo quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali;

4. sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, è effettuato a cura del suddetto comando, tenendo conto:

1. della certificazione della nave;

2. delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;

3. dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;

4. di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico, solo nel caso di imbarco e trasporto.
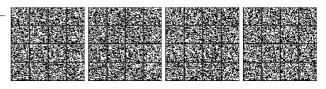
6.4. Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della sua presentazione all'autorità marittima, al visto della locale autorità di polizia.

6.5. All'istanza deve essere allegata la documentazione integrativa indicata al successivo punto 7, come necessario. Il raccomandatario marittimo, l'armatore o il comandante dell'unità deve, inoltre:

a) avere nella sua disponibilità, per gli eventuali controlli e verifiche da parte dell'autorità marittima, copia della seguente documentazione:

1. certificazione di idoneità nave prevista ai punti 4.1, 4.2 e/o 4.3 del presente allegato;

2. documento di trasporto;

3. documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14), come emendata, qualora la merce sia imbarcata su veicolo stradale;

4. informazioni di cui al successivo punto 6.14;

b) provvedere ad acquisire, ove espressamente richiesto dall'Autorità Marittima, in caso di trasporto di merci pericolose in cisterna o CGEM, copia del certificato di visita (iniziale o periodica) in corso di validità ed, in aggiunta, in caso di trasporto di gas, il certificato di approvazione della cisterna stessa.

6.6. L'autorità marittima - mediante l'esame della documentazione presentata -, verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dal presente allegato, che la nave sia idonea al trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli, e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (annesso 3) e procede alle previste attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN).

6.7. Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente che provvede per la consegna della stessa al comandante della nave, qualora non sia quest'ultimo l'istante. L'autorità marittima può restituire l'autorizzazione o il nulla osta anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS (previsto dall'art. 14-*bis* del d.lgs. 196/2005 e s.m.i).

6.8. Nei porti ove ha sede l'Autorità Portuale, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti all'Autorità Portuale stessa e della velocizzazione e semplificazione delle operazioni portuali, l'Autorità Marittima informa l'Autorità Portuale dell'avvio della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi delle merci pericolose, con modalità che saranno definite a livello locale tra la stessa Autorità Marittima e l'Autorità Portuale, sentiti gli operatori locali interessati.

6.9. Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave non è ancora presente in porto, l'autorità marittima può rilasciare comunque l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco.

6.10. Ai fini dell'imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose, come definite al punto 3 del presente allegato, l'autorità marittima può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto purché:

a) si tratti di un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;

b) siano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, alle stesse condizioni ed in quantità non superiore a quella dichiarata nel precedente punto 6.3;

c) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari, veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli, individuati ai sensi del precedente punto 6.3;

d) si tratti di autorizzazione avente validità non superiore a novanta giorni. Copia della stessa dovrà essere preventivamente inviata, secondo le modalità di cui al punto 6.11, all'autorità marittima del porto di sbarco;

e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell'autorità marittima del porto di sbarco;

f) sia data preventiva comunicazione scritta (mediante posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS previsto dall'art.14-*bis* del d.lgs. 196/2005 e s.m.i) all'autorità marittima del porto di imbarco dell'effettuazione di ciascun viaggio con la specifica indicazione delle merci pericolose imbarcate, del mezzo di trasporto utilizzato e del numero di persone a bordo;

g) la nave sia dotata di sistema AIS in possesso di certificazione MED qualora la nave sia adibita al trasporto di passeggeri;

6.10.1. Qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi motivo, non possa essere effettuato, il comandante della nave deve informare tempestivamente, a mezzo di comunicazione scritta (mediante posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS), le autorità marittime del porto di imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione deve essere apposto il visto dell'autorità marittima del porto di imbarco.

6.10.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6.10, in presenza di peculiari situazioni locali, le autorità marittime dei porti di imbarco e di sbarco possono concordare procedure alternative che devono essere autorizzate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Qualora il porto di sbarco e di imbarco insistano nella giurisdizione della stessa autorità marittima, è quest'ultima a proporre al Comando generale delle Capitanerie di porto le citate procedure alternative.

6.10.3. In relazione a quanto previsto dal paragrafo 6.10, l'autorità marittima che rilascia l'autorizzazione deve comunicare al Comando generale (ssn@mit.gov.it) l'identificativo della nave, i porti interessati e il periodo di validità dell'autorizzazione (ex d.lgs. 196/2005 e s.m.i.) e non deve procedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN).

6.11. Nel caso di traffici commerciali fra i porti nazionali, indicati nella lista delle merci pericolose da imbarcare/sbarcare (Annesso 4), fatte salve eventuali limitazioni a carattere locale in materia di sicurezza portuale, non è necessario richiedere il nulla osta allo sbarco, ma è sufficiente che le autorità marittime dei porti di sbarco siano poste a conoscenza delle merci pericolose in arrivo. A tal fine, l'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave trasmettono via fac-simile, via posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS, (previsto dall'art.14-*bis* del d.lgs. 196/2005 e s.m.i), all'Autorità marittima del porto di sbarco, l'autorizzazione concessa e i relativi annessi.

Quanto sopra non esonera le autorità marittime dagli obblighi di cui al d.lgs. 196/2005 e s.m.i., con particolare riferimento all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN).

6.12. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l'autorità marittima regolamenta l'espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio.

6.13. Nel caso di imbarco, trasporto o transito di merci pericolose, il comandante della nave, prima della partenza, deve far consegnare all'autorità marittima copia del documento di cui al punto 4.5 del presente allegato - nonché al raccomandatario marittimo o all'armatore - , che dovrà conservarlo fra i suoi atti fino all'avvenuto sbarco delle merci pericolose ivi riportate.

6.14. Al comandante della nave devono essere consegnate prima dell'imbarco, a cura del raccomandatario marittimo, appropriate informazioni, fornite dallo speditore, circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite da:

a) appropriate annotazioni estrapolate dalla lista speciale, dal manifesto o dalla dichiarazione delle merci pericolose; o in alternativa

b) schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui all'art. 31 ed all'Allegato II del Regolamento REACH 1907/2006/CE, così come integrato dal successivo Regolamento 453/2010/UE; o in alternativa

c) copia della scheda di sicurezza (safety data sheet); o in alternativa

d) informazioni di cui alle procedure di emergenza per navi che trasportano merci pericolose (guida *EmS)*, e alla guida per il primo soccorso medico (MFAG).

Inoltre, al comandante della nave, a cura dello spedizioniere o del raccomandatario marittimo, devono essere forniti i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.

6.15. La presentazione della documentazione di cui ai paragrafi 6.3 e 6.13 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196. Le autorità marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

7. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI MERCI PERICOLOSE

7.1. Per le materie radioattive:

a) copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive rilasciato al vettore ai sensi della normativa vigente in materia. Qualora si intenda effettuare un trasporto singolo occasionale deve essere allegata la comunicazione effettuata al Prefetto e alle ASL delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso;

b) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'ingresso o l'uscita dal porto del materiale radioattivo da imbarcare o sbarcare;

c) nei casi di imbarco e sbarco, dichiarazione a cura del vettore, da parte di un esperto qualificato attestante che sono state osservate tutte le procedure previste dalla vigente normativa per il trasporto di materie radioattive;

7.2. Per gli esplosivi:

a) copia dell'autorizzazione al trasporto o del nulla osta rilasciati dagli organi competenti, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore. La predetta documentazione non è necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle forze armate e dei corpi armati;

b) la sotto elencata documentazione per veicoli stradali e carri ferroviari:

1. carta di circolazione, per i veicoli stradali, con annotazione sulla stessa dell'idoneità al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all'estero può essere accettata certificazione equivalente rilasciata dall'autorità estera. In assenza di tale certificazione, essa deve essere richiesta alla competente autorità italiana.

2. dichiarazione del caricatore attestante che:

1. i veicoli stradali ed i carri ferroviari sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;

2. lo stivaggio sui veicoli stradali e sui carri ferroviari è stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali come appropriato;

3. i veicoli stradali ed i carri ferroviari non contengono altre merci e/o esplosivi incompatibili tra di loro;

4. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;

5. i colli sono stati sistemati nei veicoli stradali e nei carri ferroviari in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;

6. i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati;

3. il/i vettore/i terrestre/i, in calce alla dichiarazione di cui sopra, deve/devono attestare che quanto rappresentato in essa non è venuto meno nel corso del viaggio terrestre di loro competenza;

c) la sottoelencata documentazione per i contenitori:

1. dichiarazione del caricatore attestante che:

1. i contenitori sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformità a quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali, come appropriato;

2. i contenitori non contengono altre merci e/o esplosivi incompatibili tra loro;

3. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;

4. i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto;

5. i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati;

2. dichiarazione del/i vettore/i terrestre/i attestante che i contenitori, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrità strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli;

d) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'ingresso o l'uscita dal porto degli esplosivi da imbarcare o sbarcare.

7.3. Per i rifiuti pericolosi:

a) La documentazione per la tracciabilità dei rifiuti prevista dagli articoli 188-*bis*, 188-*ter* e 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

b) solo per spedizioni transfrontaliere da e verso paesi comunitari e paesi terzi, copia dei documenti di accompagnamento di cui al regolamento CE n. 1013/2006 del Consiglio del 14 giugno 2006 e successive modifiche, n. 152 nonchè la garanzia finanziaria di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 fintanto che non sarà sostituito dal decreto di cui all'art. 194 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308.

7.4. Per alcune merci pericolose per le quali il Codice IMDG richiede dichiarazioni aggiuntive, le stesse devono essere riportate sul documento di trasporto (annesso 5).

7.5. La documentazione indicata nel presente punto 7. deve riportare, in corrispondenza di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché la sua posizione all'interno dell'organizzazione o della società di appartenenza. Essa può essere presentata in fotocopia, anche non autenticata, oppure inviata via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto ivi compreso il PMIS previsto dall'art.14-*bis* del d.lgs. 196/2005 e s.m.i.

8. TRANSHIPMENT: PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI SBARCO E REIMBARCO - NULLA OSTA ALLO SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO

8.1. Le presenti procedure si applicano alle operazioni di transhipment di merci pericolose, con esclusione delle classi 1 (esplosivi) – tranne per quelle classificate con il codice 1.4S, 6.2 (infettanti), 7 (radioattivi) e dei rifiuti pericolosi in genere, trasportati in colli, contenitori e contenitori cisterna.

8.2. Per il nulla osta allo sbarco di merci in transhipment, in luogo dell'istanza dovrà essere presentata da parte dell'armatore, raccomandatario marittimo o comandante della nave, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto sbarco della merce o con tempi inferiori determinati in sede locale dall'autorità marittima in relazione ad esigenze locali, una "comunicazione" in carta semplice (annesso 6), in duplice copia, contenente:

a) i seguenti dati:

1. nome, nazionalità, stazza lorda e data di previsto arrivo della nave da cui devono essere sbarcate le merci;

2. ormeggio previsto della nave in porto;

3. porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci;

4. nome, nazionalità, stazza lorda e data di arrivo della nave o delle navi su cui è previsto il successivo imbarco delle merci, specificando quali merci verranno imbarcate per ogni nave; qualora i predetti dati non siano noti al momento dello sbarco, gli stessi dovranno essere comunicati all'atto della richiesta di autorizzazione all'imbarco;

5. codice alfanumerico nel caso dei contenitori o dei contenitori-cisterna;

6. numero dei colli, tipo di imballaggio (eventualmente integrato col codice di identificazione) e massa lorda o netta o volume;

7. nome di spedizione appropriato, numero UN, classe o divisione e, quando assegnato, gruppo di imballaggio delle merci;

8. numero totale di persone a bordo;

b) nella comunicazione deve essere attestato, sulla base delle dichiarazioni ricevute, che:

1. la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4. del presente allegato, in corso di validità;

2. i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla Convenzione CSC '72, come emendata;

3. gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi, i contenitori per il trasporto alla rinfusa, i contenitori-cisterna, i recipienti a pressione, i CGEM ovvero altre CTU utilizzate per il trasporto sono omologati e collaudati in conformità alle disposizioni del codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali, ove applicabili;

4. i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa internazionale;

5. le merci pericolose sono correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute in unità di trasporto del carico, sono appropriatamente stivate e fissate e le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto secondo quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali;

8.3. L'autorità marittima, dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce al richiedente copia della comunicazione stessa, con le determinazioni adottate; il richiedente provvede per la consegna della stessa al comandante della nave qualora non sia quest'ultimo l'istante. L'autorità marittima può restituire la comunicazione vistata anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto ivi compreso il PMIS, previsto dall'art.14-*bis* del d.lgs. 196/2005 e s.m.i.

8.4. Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci in sosta per il successivo reimbarco dovrà essere presentata l'apposita istanza di cui all'annesso 7.

8.5. All'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto deve essere allegata esclusivamente copia della comunicazione di cui al precedente punto 8.2 vistata dall'autorità marittima.

8.6. Alle operazioni di sbarco e successivo reimbarco si applicano, altresì, le norme di cui ai precedenti punti 6.5, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13 e, solo per l'imbarco, 6.2 e 6.14.

8.7. Per le operazioni effettuate presso i "terminal specializzati", l'autorità marittima può stabilire ulteriori semplificazioni in merito alle indicazioni prescritte per la comunicazione di cui al precedente punto 8.2, restando salva, comunque, l'indicazione del numero UN e della classe delle merci pericolose.

8.8. La presentazione della documentazione di cui al presente punto 8 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196. Le autorità marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE O IN QUANTITÀ ESENTI

9.1. Nel caso di trasporto di sole merci pericolose imballate in quantità limitate (così come specificate nel capitolo 3.4 del Codice IMDG), o imballate in quantità esenti (così come specificate nel capitolo 3.5 del Codice IMDG), a cura dell'armatore, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave deve essere presentato il documento di trasporto di cui all'annesso 5 (recante in aggiunta l'indicazione "quantità limitata" o "LTD QTY" ovvero quantità esenti" o "excepted quantities", come appropriato), integrato da una comunicazione riportante l'ubicazione a bordo delle merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l'orario stimato di partenza. Eventuali dichiarazioni aggiuntive come indicato nel Codice IMDG, dovranno essere riportate sul documento di trasporto.

L'autorità marittima, dopo aver verificato che la documentazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce al richiedente una copia vistata del documento presentato che deve accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibito, su richiesta, all'autorità marittima del porto di sbarco.

9.2. Al comandante della nave devono essere fornite le informazioni di cui al precedente punto 6.14.

9.3. La presentazione della documentazione di cui al punto 9.1 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196 di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Le autorità marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

9.4. È fatto salvo quanto previsto al punto 10. del presente allegato.

10 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN CONFORMITÀ ALLE NORME ADR E RID A BORDO DI NAVI TRAGHETTO CHE EFFETTUANO VIAGGI NAZIONALI DI DURATA LIMITATA

10.1 Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, a bordo di navi traghetto, da carico e da passeggeri è consentito il trasporto di merci pericolose:

in contenitori e in colli posti su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, e su carri ferroviari in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e trenta minuti;

alla rinfusa in veicoli stradali, carri ferroviari o contenitori, posti su veicoli stradali o carri ferroviari in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e trenta minuti;

in veicoli cisterna, in carri cisterna ferroviari, in contenitori cisterna o in CGEM posti su veicoli stradali - autopropulsi o rimorchiabili -, o su carri ferroviari in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore:

in conformità alle norme ADR e alle norme RID, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

10.1.1 il viaggio deve essere effettuato solo in condizioni meteomarine favorevoli;

10.1.2 deve sempre essere riportata la marcatura "inquinante marino" o "marine pollutant", se applicabile, in conformità al codice IMDG;

10.1.3 in ogni caso deve essere rispettata la normativa prevista dal codice IMDG relativa alle disposizioni riguardanti le merci pericolose ammissibili al trasporto (che dovranno essere esclusivamente quelle elencate nel codice IMDG nonché quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione) e alle disposizioni di cui alla parte 7 (disposizioni concernenti le operazioni di trasporto), fatto salvo lo stivaggio e la segregazione dei colli su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, e su carri ferroviari, ovvero dei contenitori caricati sugli stessi che può essere conforme all'ADR/RID. Devono inoltre essere rispettate le eventuali limitazioni nonché le modalità di trasporto imposte dalle certificazioni di sicurezza della nave. Eventuali eccezioni rispetto a quanto previsto dal presente punto saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione.

10.1.4 Il trasporto di sole merci pericolose imballate in quantità limitate e/o imballate in quantità esenti non è soggetto alla presentazione dell'istanza di cui all'annesso 3 del presente allegato ed alla documentazione di cui al precedente punto 6.14. In tali casi, non essendo previsto alcun documento dall'ADR e dal RID, dovrà essere presentata all'autorità marittima del porto d'imbarco, a cura dell'interessato, una comunicazione scritta che il trasporto è effettuato in regime di merci pericolose imballate in quantità limitate e/o imballate in quantità esenti conformemente alle esenzioni previste ai Capitoli 3.4 e 3.5 dall'ADR e dal RID.

Tale comunicazione deve altresì riportare la tipologia della merce pericolosa (UN Number e proper shipping name), l'ubicazione a bordo del veicolo che trasporta merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l'orario stimato di partenza.

L'autorità marittima, dopo aver verificato che la documentazione presentata sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce al richiedente una copia vistata della stessa che deve accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibita, su richiesta, all'autorità marittima del porto di sbarco.

10.1.5 Il documento di trasporto previsto dalle norme RID/ADR contenente l'indicazione delle merci pericolose presenti a bordo del veicolo stradale o del carro ferroviario può essere presentato all'autorità marittima del porto d'imbarco, in alternativa al documento di trasporto di cui all'annesso 5 del presente allegato, fermo restando l'obbligo di indicazione "inquinante marino" o "marine pollutant", se applicabile, in conformità al codice IMDG.

10.1.6 La presentazione della documentazione di cui ai paragrafi 10.1.4 e 10.1.5 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196 di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Le autorità marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all'attività di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

Annesso 1
Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014

DOCUMENTO DI CONFORMITA'
DOCUMENT OF COMPLIANCE

No. ---------------------------

Requisiti speciali per le navi che trasportano merci pericolose
Special requirements for ships carrying dangerous goods

rilasciato in applicazione delle prescrizioni di cui alle Regole **II-2/19.4** della SOLAS 74 come emendata
*Issued in pursuance of the requirements of **II-2/19.4** of SOLAS 74 as emended*

per incarico del Governo della
under the authority of the Government of the

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

dal
by

…………………………………………….

Nome della nave *Name of ship*	Nominativo Internazionale *Distinctive Number or Letters*	Porto d'immatricolazione *Port of Registry*	Numero IMO (se applicabile) *IMO Number (if applicable)*

Tipo di nave: …………………………..
Type of ship

SI DICHIARA:
THIS IS TO CERTIFY:

1. che la costruzione e l'equipaggiamento della succitata nave sono stati riscontrati rispondenti alle prescrizioni della reg. II-2/19 della SOLAS '74, come emendata, e
that the construction and equipment of the above- mentioned ship have been found to comply with the provisions of the reg. II-2/19 SOLAS '74, as emended, and

2. che la nave è idonea al trasporto delle classi di merci pericolose specificate nell'appendice al presente Documento di conformità a condizione che siano osservate le prescrizioni operative di cui al Codice IMDG e al Codice IMSBC per le singole sostanze, materiali o carichi trasportati;
that the ship is suitable for the carriage of those classes of dangerous goods as specified in the appendix to present Document of compliance subject to provisions of IMDG Code and IMSBC Code for individual substances, materials or articles also being complied with.

Il presente Documento di Conformità e' valido fino al:
This Document of Compliance is valid until:

Rilasciato a: …………………………………….. il: …………………………
Issued at: *on*

…………………………………………………………………..
Firma e timbro/*Signature and seal*

Annesso 1
Al Decreto dirigenziale n.303 del 07 Aprile 2014

APPENDICE

APPENDIX

Spaces to be indicated in the plans with numbers corresponding with the table below

Hold Class	1	2	3	.	.	.	.
1.1 to 1.6							
1.4S							
2.1							
2.2							
2.3 flammable							
2.3 non-flammable							
3 FP < 23°C							
3 FP ≥ 23°C to ≤ 60°C							
4.1							
4.2							
4.3 liquids							
4.3 solid							
5.1							
5.2							
6.1 liquids FP < 23°C							
6.1 liquids FP ≥ 23°C to ≤ 60°C							
6.1 liquids							
6.1 solid							
8 liquids FP < 23°C							
8 liquids FP ≥ 23°C to ≤ 60°C							
8 liquids							
8 solid							
9							

"P" indicates PACKAGED GOODS PERMITTED.

"A" indicates PACKAGED AND BULK GOODS ALLOWED.

"X" indicates NOT ALLOWED.

Remarks related to the information in the table above as applicable:

NOTE: Cargoes in bulk may be listed individually by name and class

Annesso 2
(Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014.)

ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
STATEMENT OF COMPLIANCE FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS

No. ---------------------------

rilasciata in applicazione delle prescrizioni del DPR no. …………….
Issued in pursuance of the requirements of DPR no. ……………

per incarico del Governo della
under the authority of the Government of the

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

dal
by

…………………………………………..

Nome della nave *Name of ship*	Nominativo Internazionale *Distinctive Number or Letters*	Porto d'immatricolazione *Port of Registry*	Numero IMO *IMO Number*

Tipo di nave: …………………………..
Type of ship

SI DICHIARA:
THIS IS TO CERTIFY:

1. che la costruzione e l'equipaggiamento della succitata nave sono stati riscontrati rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche del regolamento approvato con il DPR no. …….. ……………, e
   that the construction and equipment of the above mentioned ship were found to comply with the technical regulations approved with the DPR no. ……………………..., and

2. che la nave e' idonea al trasporto delle merci pericolose appartenenti alle classi indicate a pag. 2 della presente Attestazione a condizione che siano osservate le prescrizioni del Codice Internazionale Marittimo delle Merci Pericolose (IMDG Code) per le singole sostanze.
   that the ship is suitable for the carriage of dangerous goods as specified on page 2 of this Statement subject to any provision in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code) for individual substances also being complied with..

La presente Attestazione e' valida fino al: ……………………………………
This Statement is valid until:

Rilasciata a: …………………………………….. il: …………………………
Issued at: *on*

…………………………………………………………………..
Firma e timbro/*Signature and seal*

Annesso 2
(Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014.)

LOCALI E SPAZI IDENTIFICATI SUL PIANO DI CUI DI CUI A PAG. 3
SPACES IDENTIFIED ON HOLD PLAN OF PAGE 3

CLASSE *CLASS*		SPAZI PER IL CARICO *CARGO SPACES*					
		A	B	C	D	E	F
1.1÷1.6	Esplosivi *Explosives*						
1.4 S	Esplosivi *Explosives*						
2.1	Gas infiammabili *Flammable gases*						
2.2	Gas non infiammabili e non tossici *Non-flammable and not-toxic gases*						
2.3	Gas tossici *Toxic gases*						
3	Liquidi infiammabili (p.i. < 23 °C) *Flammable liquids (f.p. < 23 °C)*						
3	Liquidi infiammabili (p.i. 23 ÷61 °C) *Flammable liquids (f.p. 23÷61 °C)*						
4.1	Solidi infiammabili *Flammable solids*						
4.2	Sostanze combustione spontanea *Spontaneous combustion substances*						
4.3	Sostanze reagenti con l'acqua *Substances reacting with water*						
5.1	Sostanze ossidanti *Oxidizing substances*						
5.2	Perossidi organici *Organic peroxides*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide) *Toxic substances (liquids)*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide p.i. < 23 °C) *Toxic substances (liquids f.p. < 23 °C))*						
6.1	Sostanze tossiche (liquide p.i. 23 ÷61 °C) *Toxic substances (liquids f.p. 23÷61 °C)*						
6.1	Sostanze tossiche (solide) *Toxic substances (solids)*						
8	Corrosivi (liquidi) *Corrosives (liquids)*						
8	Corrosivi (liquidi p.i. < 23 °C) *Corrosives (liquids f.p. < 23 °C))*						
8	Corrosivi (liquidi p.i. 23 ÷61 °C) *Corrosives (liquids f.p. 23÷61 °C)*						
8	Corrosivi (solidi) *Corrosives (solids)*						
9	Sostanze pericolose diverse *Miscellaneous dangerous substances*						
P: In imballaggi/*In packaged form* **X**: Non ammesso/*Not allowed*							

Non esistono prescrizioni particolari per il trasporto delle merci pericolose appartenenti alle classi 6.2 e 7, delle merci pericolose imballate in quantità limitata e delle merci pericolose imballate in quantità esenti.
There are no special requirements for the carriage of dangerous goods of classes 6.2 and 7, for the carriage of dangerous goods in limited quantity and excepted quantity.

Annesso 2
(Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014.)

LOCALI E SPAZI PER IL CARICO
CARGO SPACES

Locali sotto il ponte / *Underdeck spaces*
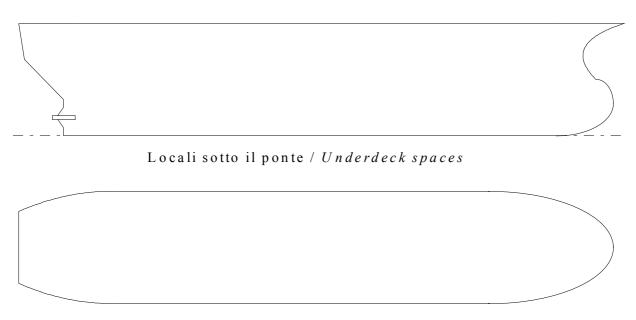
Spazi sopra il ponte / *Weatherdeck spaces*

Spazi *Spaces*	Descrizione degli spazi per il carico *Description of cargo spaces*
A	
B	
C	
D	
E	
F	

Annesso 2
(Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014.)

VIDIMAZIONI RELATIVE ALLE VISITE ANNUALI
ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, in occasione della visita prescritta nell'Articolo 12 del D.P.R. n. 134/2005, la nave e' stata trovata rispondente alle pertinenti prescrizioni del Decreto stesso.
THIS IS TO CERTIFY *that, at a survey required by Art 12 of the Decree N° 134/2005, the ship was found to comply with the relevant provisions of said Decree.*

Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Visita annuale *Annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*

Annesso 3
(Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014.)

Alla**____ - *GUARDIA COSTIERA di* ___________________**
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
To **COAST GUARD OFFICE**

Il sottoscritto _______________________________con sede in ____
The undersigned Address
tel. _____________ fax. ____________armatore/ raccomandatario marittimo/comandante della nave___________________________
Phone number fax number Owner/ship's agent/master of the ship
n. IMO _______________bandiera___________________ TSL(GT)_____________data di impostazione chiglia________________
IMO n° Flag G.T. keel laid
abilitata a navigazione ____________________________________ ETA/ETD _______________ormeggio_____________________
Type of navigation ETA/ETD Berth
numero di persone a bordo____________
number of persons on board

<u>CHIEDE</u>
<u>APPLY FOR</u>

*l'autorizzazione all'imbarco e trasporto / il nulla osta allo sbarco sulla/dalla nave predetta delle merci pericolose di cui all'unita lista (*Annesso 4 *);*
the authorization of loading/unloading of the dangerous goods referred to the unit list (Annex 4)on board the aforementioned ship;

<u>DICHIARA</u>
<u>DECLARES</u>

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
   according with the statements of the shipowner or charterer, the ship has the following documents

   a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da ____________________________________
   Document of Compliance for the transport of dangerous goods issued by

   il ___________________ valido fino al _____________________; *oppure*
   date valid until or

   attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da ____
   certificate of fitness for the carriage of dangerous goods issued by

   il ___________________ valida fino al ____________________ ;
   date valid until

   b) attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciata da _______________________
   certificate of fitness for the carriage of motor vehicles with fuel in their tank issued by
   il _________________ valido fino al _____________________ ;
   date valid until
   (nel caso di trasporto di merci pericolose su autoveicoli su navi di cui al punto 4.3 dell'allegato al Decreto)
   (in the case of transport of dangerous goods by vehicles of the vessels referred to in point 4.3 of the Annex to Decree);

   c) codice IMDG come emendato; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico; (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale ed in navigazione nazionale, con esclusione della locale);
   IMDG Code as amended; dangerous good manifest; cargo securing manual (passenger ships, cargo ships in international navigation and in domestic navigation, with the exception of local domestic navigation);

2. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
   according with the statements received:

   a) gli imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del codice IMDG ed alle pertinenti norme nazionali quando utilizzati in navigazione nazionale;
   the packagings, large packagings, intermediate containers are tested and approved in accordance with the provisions of the IMDG Code and relevant provisions of national legislation when used in national navigation;

   b) i recipienti a pressione sono approvati in conformità alle norme del Codice IMDG, alle norme ADR/RID ovvero alle pertinenti norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale;
   pressure receptacles are approved in compliance with the provisions of the IMDG Code or ADR / RID or relevant national legislation when used in national navigation;

   c) i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
   the containers are tested and approved in compliance with the agreement CSC '72;

   d) i veicoli stradali sono conformi in conformità alla normativa stradale;
   road vehicles are approved and tested in compliance with road regulation;

   e) i veicoli cisterna, i contenitori cisterna ed i CGEM sono omologati e collaudati in conformità alle norme del vigente Codice IMDG ed alle pertinenti norme nazionali;
   road tank vehicles, tank containers, and CGEM are tested and approved in compliance with the provisions of the IMDG Code and relevant provisions of national legislation;

Annesso 3
(Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014.)

f) i carri ferroviari, i contenitori cisterna ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;
railway wagons, tank container railway wagons and railway tank wagons are tested and approved in compliance with current legislation on rail transport;

g) i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);
road vehicles holds the relevant document attesting the compliance with paragraph 5 of IMO Resolution A.581 (14);

h) i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione;
road vehicles holds the appropriate license issued by the country of registration;

3. che, sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto:
that, according with the information in the transport document:

a) i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;
informations relating to goods shown the correct technical name and the correct description in accordance with national legislation;

b) le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
the dangerous goods on board are properly packed, marked and labelled or marked and, if contained in the cargo transport units, are properly stowed and secured, and that they meet all of the requirements applicable to transport;

4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso comando di bordo tenendo conto:
that, according with the statements received from the ship's master, the stowage of dangerous goods and cargo transport units on board, will be carried out by the ship's master taking into account:

a) della certificazione della nave;
the certificates of the ship;

b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
the dangerous goods and / or food stored on board;

c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
the criteria for separation and stowage prescribed in the IMDG Code;

d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto).
with the provisions of the cargo securing manual (only for boarding and transport).

ALLEGA:
ENCLOSE:

……………..Omissis……………..

*Data*____________________
Date

(nome, cognome e firma)
(Name, surname and signature)

(riservato all'autorità di polizia)
(reserved for police authority)

V. nulla osta, per quanto di competenza, all'imbarco/sbarco degli esplosivi.
Authorize the loading(unloading of explosives

Data____________________
Date

(timbro e firma)
(Seal and signature)

Annesso 3
(Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014.)

____ - *GUARDIA COSTIERA di* ___________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
COAST GUARD /THE HARBOUR MASTER OFFICE

VISTA
TAKE INTO ACCOUNT:

- *la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;*
  the above-mentioned application and the enclosed documents;

- *la SOLAS 74 e l'annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose*
  the SOLAS 74 and the annex III to the MARPOL 73/78, as amended and national provisions on dangerous goods

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO AUTHORIZES THE LOADING AND THE TRANSPORT

NULLA OSTA ALLO SBARCO AUTHORIZES THE UNLOADING

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni :
of the dangerous goods specified in the enclosed list (except those deleted) under the following conditions:

- *le operazioni di imbarco/sbarco debbono essere eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;*
  loading/unloading operation shall be performed under the direction of the ship's master or an officer appointed by him, subject to all the safety conditions prescribed by the provisions into force and without risks for people or property;

- *il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;*
  the ship's master shall comply with all the mentioned provisions and certifications;

- *la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;*
  the ship shall be equipped with the personal protection equipment and the medical equipments as prescribed by health regulations;

- devono essere osservati i criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG, fatta eccezione per le merci pericolose imbarcate ai sensi del punto 10 dell'allegato al decreto;
  the criteria for separation and stowage shall be in compliance with the IMDG Code, except for the dangerous goods embarked in accordance with paragraph 10 of attachment to the decree;

____
____
____

Data_______________
Date

(timbro e firma)
(Seal and signarture)

____

Annesso 4
(Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014.)

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARE (1)
LIST OF DANGEROUS GOODS TO LOADING AND UNLOADING (1)

NAVE__________________________
SHIP
Porto di _________________________
Port of

Partenza/arrivo del _______________________
***Date of** departure/arrival*
Ormeggio _____________________________
Berth

Porto di destinazione/ provenienza *Port of destination/ origin (2)*	*Numero UN* *UN Number*	*Nome di spedizione appropriato* *Proper Shipping Name (3)*	*Classe o divisione* *Class or Division*	*Rischio/i sussidiario/i* *Subsidiary risk*	*Gruppo di imballaggio* *Packing Group (4)*	*Tipo di imballaggio (eventualmente integrato dal codice identificazione)* *Type of Packaging (possibly supplemented by code for designating types) (5) (7) (8)*	*Numero colli* *number of packages*	*Massa lorda o netta o volume* *gross or net mass or volume (6)*	*Codice alfanumerico del contenitore o targa o sigla unità di trasporto del carico e/o chiatta* *Alphanumerical code of the container or label or symbol of CTU or barge*

Annesso 4
(Decreto dirigenziale n 303 del 07 Aprile 2014.)

Firma del raccomandatario marittimo,dell'armatore o del comandante della nave: ____
Signature of the agent, owner or master of the vessel:

NOTE:
NOTES:

(1) Deve essere compilata una lista per l'imbarco ed una lista per lo sbarco.
Shall be filled a list for loading and a list for unloading.

(2) Porto di destinazione: va indicato per le merci da imbarcare. Porto di provenienza: va indicato per le merci da sbarcare.
The port of destination: should be stated for the goods to be loaded. The port of origin: should be stated for the goods to be unloaded.

(3) Denominazione riportata nella parte 3 del codice IMDG/ADR/RID; le sostanze incluse nell'annesso III alla Marpol 73/78 devono essere indicate con la dizione "INQUINANTE MARINO" MARINE POLLUTANT.
Listed in Part 3 of the Code IMDG / ADR/RID; for substances included in annex III to the MARPOL 73/78 must be indicated "MARINE POLLUTANT".

(4) Non previsto per le merci per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR/RID.
Not provide if not expressly stated in the IMDG/ADR/RID Code.

(5) Il codice di identificazione imballaggio non è previsto per le cisterne e per le classi 2 e 7, nonché per le altre merci per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR/RID.
Code for designating types of *packaging is not provided for tanks, and for class 2 and 7, and for all other goods for which it is not expressly stated in the IMDG/ADR/RID Code.*

(6) Specificare se massa lorda o netta, espressa in Kg. Il volume deve essere espresso in litri.
Specify whether net or gross mass, expressed in Kg The volume must be expressed in liters.

(7) Per le merci pericolose imballate in quantità limitate deve essere indicato "quantità limitate" o "LTD-QTY".
For dangerous goods packed in limited quantities must be indicated "limited quantity" or "LTD QTY-".

(8) Per le merci pericolose imballate in quantità esenti deve essere indicato "quantità esenti" o "excepted quantities".
For dangerous goods packed in excepted quantities *shall be indicated "excepted quantity" ".*

Annesso 5 (Decreto dirigenziale n. 303 del 07 Aprile 2014)

MODELLO PER IL TRASPORTO MULTIMODALE DI MERCI PERICOLOSE

MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM

Questo modello può essere usato come dichiarazione per merci pericolose in accordo ai requisiti della SOLAS 74, capitolo VII, regola 4; MARPOL 73/78, Annesso III, regola 4.
This form may be used as a dangerous goods declaration as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 4; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.

1 Speditore *Shipper/Consignor/Sender*

2 Numero del documento di trasporto *Transport document number*

3 Pagina **1** di pagine
Page 1 of pages

4 Riferimento speditore *Shipper's reference*

5 Riferimento spedizioniere *Freight forwarder's reference*

6 Destinatario *Consignee*

7 Vettore (a cura del vettore) *Carrier (to be completed by the carrier)*

DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE
Io sottoscritto dichiaro che i contenuti di questa spedizione sono di seguito descritti in modo completo ed accurato con il Nome di Spedizione Appropriato, e sono classificati, imballati, marcati ed etichettati/pannellati conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili.
SHIPPER'S DECLARATION
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded and are in all respect in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations.

8 Questa spedizione è sottoposta alle limitazioni prescritte per:
(Cancellare ove non applicabile)
This shipment is within the limitations prescribed for:
(Delete non-applicable)

AEREO PASSEGGERI E CARGO *PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT*	SOLO AEREO CARGO *CARGO AIRCRAFT ONLY*

9 Informazioni aggiuntive relative alla movimentazione *Additional handling information*

10 Nave/volo No. e data
Vessel/flight No. and date

11 Porto/luogo di imbarco
Port/place of loading

12 Porto/luogo di sbarco
Port/place of discharge

13 Destinazione
Destination

14 Marchi spedizione *Shipping marks*	*Numero e tipo di imballaggi; descrizione delle merci **Number and kind of packages; description of goods*	Massa lorda (kg) *Gross mass (kg)*	Massa netta (kg) *Net mass (kg)*	Volume (m^3) *Cube (m^3)*

15 No. identificazione container/ No. immatricolazione veicolo *Container identification No./ vehicle registration No.*	**16** Numero(i) sigillo *Seal number(s)*	**17** Dimensione & tipo del contenitore/veicolo *Container/vehicle size & type*	**18** Tara (kg) *Tare mass (kg)*	**19** Massa lorda totale (compresa la tara) (kg) *Total gross mass (including tare) (kg)*

CERTIFICATO DI RIEMPIMENTO DEL CONTAINER/VEICOLO
Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte sono state sistemate/caricate nel container/veicolo sopra identificato conformemente alle disposizioni applicabili.[†]
DEVE ESSERE COMPLETATO E FIRMATO PER TUTTI I CARICHI NEL CONTENITORE/VEICOLO DALLA PERSONA RESPONSABILE DELLA SISTEMAZIONE/CARICAZIONE
CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE
I hereby declare that the goods described above have been packed/loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions.[†]
MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/ VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/ LOADING

21 RICEVUTA ALLA RICEZIONE DELLE MERCI
Ricevuto il suddetto numero di colli/containers/rimorchi in apparente buon ordine e condizione, salvo le seguenti riserve: ANNOTAZIONI DEL RICEVENTE:
RECEIVING ORGANIZATION RECEIPT
Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition, unless stated hereon: RECEIVING ORGANIZATION REMARKS:

20 Nome della società *Name of company*

Nome/posizione del dichiarante *Name/status of declarant*

Luogo e data *Place and date*

Firma del dichiarante *Signature of declarant*

Nome del trasportatore *Haulier's name*

No. immatricolazione veicolo *Vehicle registration No.*

Firma e data *Signature and date*

FIRMA DEL CONDUCENTE *DRIVER'S SIGNATURE*

22 Nome della società (DELLO SPEDITORE CHE PREPARA QUESTO DOCUMENTO)
Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE)

Nome/posizione del dichiarante
Name/status of declarant

Luogo e data *Place and date*

Firma del dichiarante *Signature of declarant*

* **MERCI PERICOLOSE: *DANGEROUS GOODS***
Si deve specificare: Nome di Spedizione Appropriato, classe di pericolo, No. UN, gruppo di imballaggio, (dove assegnato) inquinante marino ed osservare le prescrizioni dello speditore in applicazione ai regolamenti nazionali ed internazionali. Per gli scopi del Codice IMDG vedere 5.4.1.4.*You must specify: Proper shipping name, hazard class, UN, No, packing group, (where assigned) marine pollutant and observe the mandatory requirements under applicable national and international governmental regulations.for the purpose of IMDG Code see 5.4.1.4.*

Annesso 5
Decreto dirigenziale n. 303 del 07 Aprile 2014

Aspetti della documentazione per il Trasporto Intermodale di Merci Pericolose
Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods

Certificato di Carico del Contenitore o del Veicolo
Container/Vehicle Packing Certificate

La firma apposta nella Sezione 20 attesta che la persona preposta all'effettuazione delle operazioni sul contenitore o sul veicolo, certifica che:
The signature given overleaf in Box 20 must be that of the person controlling the container/vehicle operation, it is certified that:

- Il contenitore o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente atto a ricevere le merci;
- *The container/vehicle was clean, dry and apparently fit to receive the goods;*

- Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il contenitore o il veicolo è strutturalmente atto all'impiego;
- *If the consignments include goods of class 1, other than division 1.4, the container is structurally serviceable*

- Non sono state caricate nel contenitore o nel veicolo merci incompatibili, a meno di autorizzazioni speciali dell'Autorità competente;
- *No incompatible goods have been packed into the container/vehicle unless specially authorized by the Competent Authority.*

- Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare eventuali difetti; solo i colli in buono stato sono stati caricati;
- *All packages have been externally inspected for damage and only sound packages packed.*

- I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo altrimenti autorizzato dall'Autorità competente;
- *Drums have been stowed in an upright position unless otherwise authorized by the Competent Authority.*

- Tutti i colli sono stati correttamente imballati e assicurati nel contenitore o nel veicolo;
- *All packages have been properly packed and secured in the container/vehicle.*

- Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite nel contenitore o nel veicolo;
- *When materials are transported in bulk packagings, the cargo has been evenly distributed in the container/vehicle.*

- Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati ed etichettati in modo appropriato; qualsiasi marchio, etichetta o placca non pertinente è stata rimossa;
- *The packages and the container/vehicle have been properly marked, labelled and placarded. Any irrelevant mark, labels and placards have been removed.*

- Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO_2 – ghiaccio secco) è utilizzata come refrigerante, il contenitore o il veicolo è marcato esteriormente come previsto dal paragrafo 5.5.3.6.;
- *When solid carbon dioxide (CO2 – dry ice) is used for cooling purposes, the vehicle or freight container is externally marked in accordance with 5.5.3.6.*

- Nel caso in cui questo Modello delle Merci Pericolose venga utilizzato solo come certificato di imballaggio del contenitore/veicolo e non come documento combinato, deve essere emessa/ricevuta una dichiarazione firmata dallo speditore o dal fornitore per ciascuna spedizione di merci pericolose imballata nel contenitore.
- *When this Dangerous Goods Form is used as a container/vehicle packing certificate only, not a combined document, a dangerous goods declaration signed by the shipper or supplier must have been issued/received to cover each dangerous goods consignment packed in the container.*

- **Nota**: Il certificato di carico del contenitore non è richiesto per le cisterne.
- ***Note**: The container packing certificate is not required for tanks.*

Annesso 6
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 Aprile 2014)

Alla____ - GUARDIA COSTIERA di ______________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
To ***COAST GUARD OFFICE***

*Il sottoscritto*________________________________*con sede in*____.
The undersigned *Address*
________________________________ *tel*______________________*telefax*______________________________________.
Phone number *Fax number*

Armatore, comandante o raccomandatario marittimo della nave ____.
Owner, Master or ship's agent of the ship
n. IMO ____________________*bandiera*___________________________*TSL(GT)*__________________________________
IMO number *Flag* *G.T.*
*ormeggio previsto*______________*ETA/ETD*__________________*numero totale di persone a bordo*______________________
berth *ETA* *total number of persons on board*

COMUNICA
NOTIFY

che le merci pericolose, di cui all'unita lista (*Annesso 4*) saranno sbarcate dalla predetta nave e saranno posizionate in sosta presso il terminal………………………………….in attesa di successivo imbarco sulle navi sottoelencate o sulle navi indicate nell'apposita autorizzazione all'imbarco:
that the dangerous goods, mentioned in the attached list (Annex 4) will be unloaded from the ship and will be stored in the terminal .... pending subsequent loading on ship or on ships listed below as per the authorization of loading:

1. nave……………………………….bandiera……………….GT…………….ETA…………..
Ship *flag* *GT* *ETA*
2. nave……………………………….bandiera……………….GT…………….ETA…………..
Ship *flag* *GT* *ETA*
3. nave……………………………….bandiera……………….GT…………….ETA…………..
Ship *flag* *GT* *ETA*
4. nave……………………………….bandiera……………….GT…………….ETA…………..
Ship *flag* *GT* *ETA*

DICHIARA
DECLARES

che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
that, according with the statements received

1. la nave è in possesso della seguente documentazione:
the ship holds the following documents
   a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da ____________________________
   Document of Compliance for the transport of dangerous goods issued by
   il __________________ valido fino al ____________________; *oppure*
   in date *valid until* *or*
   attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da _________________________________
   certificate of fitness for the carriage of dangerous goods issued by
   il __________________ valida fino al ____________________ ;
   in date *valid until*

   b) codice IMDG come emendato; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale e in navigazione nazionale con esclusione della navigazione locale);
   IMDG Code as amended; dangerous good manifest; cargo securing manual (passenger ships, cargo ships in international voyages and in domestic voyages,with the exception of local domestic voyages);

2. i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
the containers are tested and approved in compliance with the agreement CSC '72;

3. gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi, i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers), i contenitori cisterna, i recipienti a pressione, i CGEM ovvero altre CTU utilizzate per il trasporto soddisfano le norme del codice IMDG, del decreto 27.02.2002 e del presente decreto;
the packagings, large packagings, intermediate containers, bulk containers,tank-containers, pressure receptacle, CGEM or other CTU using for transport meeting the requirements of the IMDG Code and relevant provisions of national legislation, as appropriate;

4. i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa internazionale;
information relating goods shall shown the correct technical name and the correct description in compliance with international legislation;

5. la merce contenuta nei contenitori è stata appropriatamente stivata e fissata e tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte.
the goods inside the containers has been properly stowed and secured and all applicable provisions to the transport has been met.

(località e data) (nome cognome e firma)
place and date *name, surname and signature*

Annesso 6
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 Aprile 2014)

____ **- GUARDIA COSTIERA di** ______________________________
COAST GUARD OFFICE

(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)

VISTA: la suddetta comunicazione/dichiarazione;
TAKE INTO ACCOUNT: the above notification/declaration;

la normativa in vigore:
regulation into force:

- si prende atto di quanto comunicato;
  noted the contents of the notification received;

- nel periodo di sosta in porto la merce pericolosa NON può essere movimentata;
  during the time in port the dangerous goods shall NOT be moved;

- i contenitori, i colli ed i contenitori cisterna contenenti la merce pericolosa debbono raggiungere il terminal di sosta nel più breve tempo possibile e con percorso diretto senza alcuna fermata nelle aree portuali;
  containers, packages and tank containers containing dangerous goods must reach the terminal in the shortest time and with direct route without any stops in port areas;

- durante il periodo di sosta deve essere assicurata la sorveglianza antincendio.
  during the time in port shall be ensured fire surveillance.

Copia della presente deve essere consegnata al terminal.
A copy of this notification shall be delivered to the terminal

(località e data) *(timbro e firma)*
place and date *Seal and signature*

Annesso 7
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 Aprile 2014)

Alla______________________________________ - GUARDIA COSTIERA di ______________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
To COST GUARD OFFICE

Il sottoscritto ____________________ con sede in ____
The undersigned *Address*
tel. ______________ fax. _______________armatore/comandante/raccomandatario marittimo della nave____________________
phone number *fax number* *Owner/Ship's agent/Master of the ship*
n. IMO _______________bandiera_______________________ TSL(GT)__________ data impostazione chiglia ______________
IMO number *flag* *GT* *Keel laid*
abilitata a navigazione ______________________ETD/ETD__________ ______________ormeggio ______________________
Type of navigation *ETA/ETD* *Berth*
numero totale di persone a bordo____________________
total number of persons on board

CHIEDE
APPLY FOR

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto sulla nave predetta delle merci pericolose di cui alla/e allegata/e comunicazione/i di sbarco per transhipment;
the authorization of loading and the transport of dangerous goods on the mentioned ship referred to / and attached / communication and / loading for transhipment;

DICHIARA
DECLARES

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
that, according with the declarations of the shipowner or charterer, the ship has the following documents:

a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da _______________________
Document of Compliance for the transport of dangerous goods issued by
il __________________ valido fino al ____________________ ; *oppure*
Date *valid until* *or*

attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da ______________________________
certificate of fitness for the carriage of dangerous goods issued by
il __________________ valido fino al ____________________;
Date *valid until*

b) codice IMDG, come emendato; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale ed in navigazione nazionale con esclusione della navigazione locale);
IMDG Code as amended; dangerous good manifest; cargo securing manual (passenger ships, cargo ships in international navigation and in domestic, with the exception of local domestic navigation);

2. che lo stivaggio delle merci pericolose sarà effettuato tenendo conto:
that the stowage of dangerous goods will be carried out taking into account:

a) della certificazione della nave;
the certification of the ship

b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
dangerous goods and / or foodstuffs stored on board;

c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
the criteria for separation and stowage prescribed in the IMDG Code;

d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico.
with the provisions of the cargo securing manual.

Data____________________
Date

(nome, cognome e firma)
(*Name, surname and signature)*

(riservato all'autorità di polizia)
reserved police authority)
Visto: nulla osta, per quanto di competenza all'imbarco o sbarco degli esplosivi.
Authorize: the loading/unloading of explosives
*Data*____________________
Date

(timbro e firma)
(Seal and signature)

Annesso 7
(Decreto dirigenziale n.303 del 07 Aprile 2014)

____ **- GUARDIA COSTIERA di** ___________________
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
COST GUARD OFFICE

VISTA *:*
TAKE INTO ACCOUNT:

- la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
  the above-mentioned application and the enclosed documents
- la SOLAS 74 e l'annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate, e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose
  the SOLAS 74 and the annex III to the MARPOL 73/78, as amended, and the national provisions on dangerous goods

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO
AUTHORIZES THE LOADING AND THE TRANSPORT

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni :
of the dangerous goods specified in the enclosed list (except those deleted) under the following conditions:

- le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante o di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
  loading/unloading operation shall be performed under the direction of the ship's master or an officer appointed by him, subject to all the conditions prescribed by the provisions into force and without risk to people or property;
- il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse*;*
  the ship's master shall comply with all the mentioned provisions and certifications;
- la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
  the ship shall be equipped with the personal protection equipment and the medical equipments as prescribed by health regulations;
- devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile
  The criteria for stowage shall be in compliance with the criteria established by applicable laws.

---

*Data*_______________ (timbro e firma)
Date *(Seal and signature)*

14A03389

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2014.

Elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole e zootecniche per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 Reg. n. 3, foglio n. 280 ed il successivo decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012 Reg. 1, Fog. 277, con i quali sono stati adeguati i termini, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto il piano assicurativo 2014, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2013, n. 24.335 registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014, foglio n. 4;

Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto 31 gennaio 2014 n. 359, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, foglio n. 840, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni vegetali e animali, delle strutture aziendali, dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali, per la copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti animali colpiti da epizoozie e del valore di riferimento del costo di macellazione in azienda di bovini non deambulanti, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014;

Viste le richieste dei prezzi pervenute da parte degli Organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 31 gennaio 2014 soprarichiamato;

Viste le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali i prezzi unitari massimi comunicati da Ismea;

Decreta:

Art. 1.

1. In conformità a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti, nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi 2014 per la determinazione dei valori delle produzioni agricole.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

4. I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti florovivaistici, riportati nell'allegato, rappresentano il valore massimo annuale assicurabile per unità di superficie, tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna «specifica prodotto».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2014
Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, foglio n. 1362

ALLEGATO

Integrazione prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate Anno 2014

Ortaggi

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2014 *€/100 KG, Iva esclusa*
TN	D03	99	ASPARAGO	DI ZAMBANA	4120	450,00
IT	C33	29	COCOMERI	SUGAR BABY	4121	25,35
TN	C35	31	PATATE	DI MONTAGNA	4122	32,00

Frutta

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2014 *€/100 KG, Iva esclusa*
IT	C02	2	ALBICOCCHE	TSUNAMI	5371	146,86
IT	C02	2	ALBICOCCHE	MARGOTTINA	5372	146,86
IT	C02	2	ALBICOCCHE	SPRING BLUSH	5373	146,86
IT	C02	2	ALBICOCCHE	LUNAFULL	5374	146,86
08	C02	2	ALBICOCCHE	WONDER COT	5375	146,86
FI	D33	133	CASTAGNE	MARRONE DEL MUGELLO IGP	5376	400,00
04	C04	4	MELE	EVELINA	5377	60,00
IT	C04	4	MELE	CHALLENGER	5378	41,12
17	C10	10	PESCHE	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE	5379	100,00
17	C09	9	PESCHE	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO	5380	100,00
IT	C17	17	SUSINE	ERSINGHER	5381	77,39
IT	C16	16	SUSINE	SUPERIOR ANGELENO	5382	65,60
IT	C16	16	SUSINE	GROSSA DI FELISIO	5383	85,00

Seminativi

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2014 *€/100 KG, Iva esclusa*
01	C03	3	MAIS DA GRANELLA	DA GRANELLA PIGNOLETTO ROSSO	92	90,00

Florovivaismo

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2014 €/MQ
IT	C55	51	VIVAI DI OLIVO	OLTRE 10 ANNI	6386	113,33
IT	C55	51	OLIVO TRA 5 E 10 ANNI	TRA 5 E 10 ANNI	6387	70,00
IT	C55	51	OLIVO FINO A 5 ANNI	FINO A 5 ANNI	6388	43,33
IT	C53	49	VIVAI DI FRUTTICOLE	OLTRE 10 ANNI	6389	100,00
IT	C53	49	VIVAI DI FRUTTICOLE	TRA 5 E 10 ANNI	6390	73,33
IT	C53	49	VIVAI DI FRUTTICOLE	FINO A 5 ANNI	6391	40,00

Piante officinali

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2014 €/KG
IT	D26	125	PIANTE OFFICINALI	ROSMARINO	7031	6,50

Prezzi massimi 2014 per calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti colpiti da epizoozie

Bovini da latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano:

€ 5,82 per q.le di latte e per il massimo di 180 giorni;

€ 0,035 per q.le di latte e per giorni di fermo;

i quintali di latte assicurabili sono da rapportare entro la media produttiva del triennio precedente ed entro la quota disponibile.

Uva da vino

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	Id varietà	Prezzi massimi 2014 €/100 KG
VR	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Uve per Bardolino	1841	45,00
08	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Colli d'Imola	2056	30,00
08	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Reno bianco	2057	30,00
08	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Reno montuni	2058	32,00
08	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Emilia alionza	2059	38,00
08	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Emilia lambrusco bianco	2060	47,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Emilia ancellotta	2061	40,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Emilia barbera	2062	35,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Emilia fortana	2063	30,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Emilia rosato	2064	47,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Rubicone ancellotta	2065	40,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Rubicone barbera	2066	30,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Rubicone fortana	2067	28,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Rubicone raboso	2068	28,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Rubicone rosato	2069	27,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Rubicone rosso	2070	27,00
08	C20	20	Uva da vino Igt nera	Rubicone terrano	2071	28,00
08	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Sillaro binaco	2072	28,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Cerveteri bianco	2034	30,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Cerveteri rosso	2035	32,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Cerveteri bianco con indicazione di vitigno	2036	36,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Genazzano bianco	2037	28,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Genazzano rosso	2038	30,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Marino	2039	35,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Marino con indicazione di vitigno	2040	40,00

12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Roma rosso	2041	28,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Roma bianco	2042	28,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Tarquinia rosso	2043	30,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Tarquinia bianco	2044	30,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Colli della Sabina rosso	2045	30,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Colli della Sabina bianco	2046	25,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Vignanello	2047	30,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Zagarolo	2048	30,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Colli etruschi viterbesi rosso con indicazione di vitigno	2049	38,00
12	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Colli etruschi viterbesi bianco con indicazione di vitigno	2050	34,00
12	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Civitella d'Aglianico	2051	32,00
12	C20	20	Uva da vino Igt nera	Civitella d'Aglianico	2052	30,00
15	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Piedirosso	2053	50,00
15	C20	20	Uva da vino Doc-Docg rossa	Aglianico (no Taurasi)	2054	43,00
15	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Coda di volpe	2055	43,00

14A03565

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «Pluriservice società cooperativa», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione dell'11 febbraio 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 23 settembre 2013 prot. n. 153375, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pluriservice Società cooperativa» con sede in Macerata, costituita in data 22 giugno 2010 codice fiscale 01732800436, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, codice fiscale PLLGLN-58C65F051T con studio in Matelica (Macerata), via Caio Arrio n. 8/B.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03440

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «Elpav - società cooperativa», in Bibbiena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 7 maggio 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 23 settembre 2013 prot. n. 153387, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ELPAV - Società cooperativa» con sede in Bibbiena (Arezzo), costituita in data 25 luglio 2008 codice fiscale 01967690510, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Pagni, nato a Montecatini Terme (Pistoia) il 16 luglio 1961, codice fiscale PGN-PLA61L16A561Z con studio in Montecatini Terme (Pistoia), via Magnani, 22.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03441

DECRETO 1° aprile 2014.

Scioglimento della «C.S.T. Centro servizi telematici piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 7 settembre 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 23 settembre 2013, prot. n. 153319, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.T. Centro servizi telematici piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 11 ottobre 2002, codice fiscale 07239391001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonello Pierro, nato a Roma il 22 luglio 1969, codice fiscale PRRNNL69L22H501X, domiciliato in Roma, Via F. Cesi n. 21.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03424

DECRETO 1° aprile 2014.

Scioglimento della «Royal Cooperativa società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 15 marzo 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 16 settembre 2013, prot. n. 149282, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Royal Coop Società Cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 22 gennaio 2009, codice fiscale 103241041000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maddalena Turla, nata a Genova il 23 novembre 1958, codice fiscale TRLMDL-58S63D969G, domiciliata presso lo studio Lamanna sito in Genova, Piazza Dante n. 8/11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03425

DECRETO 1° aprile 2014.

Scioglimento della «V.E.G.A. Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 7 maggio 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 23 settembre 2013 prot. n. 153374, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «V.E.G.A. Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 4 marzo 2009, codice fiscale 10400341003, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Francesco Martorana, nato a Messina il 2 aprile 1972, codice fiscale MRTPFR-72D02F158Y, con studio in Roma, via Fosso di Fioranello n. 46.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03426

DECRETO 18 aprile 2014.

Modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1, con il quale sono istituite le Zone franche urbane;

Visti i commi da 341 a 341-*ter* del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane», nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la «Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse»;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione, nonché la destinazione di risorse proprie regionali, possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera *a)* alla *d)* del comma 341 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, ricadenti nelle Regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza;

Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013 ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;

Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone franche urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza, riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;

Considerata la volontà inizialmente espressa dalla Regione Puglia, nell'ambito della citata informativa al CIPE del 18 febbraio 2013, di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1.(1) del Piano Azione Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo art. 37;

Vista la mutata volontà della Regione Puglia di far rientrare, come originariamente previsto, le Zone franche urbane ricadenti nel proprio territorio nell'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012 e dal paragrafo 3.1.(1) del Piano Azione Coesione;

Vista la nota n. 2818 del 19 luglio 2013 con la quale la Regione Puglia ha comunicato al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) la destinazione di euro 60.000.000,00, derivanti dagli APQ rafforzati «Sviluppo Locale» e «Aree urbane-città» del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013, al finanziamento delle agevolazioni in favore delle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale;

Vista la nota n. 12413 del 15 ottobre 2013 del «Gruppo d'Azione», istituito presso il DPS e responsabile del monitoraggio e della sorveglianza del Piano Azione Coesione, con la quale si è preso atto della rimodulazione presentata dalla Regione Puglia e della confluenza dei predetti euro 60.000.000,00 per il finanziamento della «Misura anticiclica n. 1 del Piano Azione Coesione»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2014, n. 79, con il quale è stato esteso l'ambito di applicazione delle agevolazioni di cui al citato decreto interministeriale 10 aprile 2013 alle Zone franche urbane della Regione Puglia;

Vista la nota n. 2098 del 21 gennaio 2014 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, commi 3, 5 e 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Puglia il prospetto di riparto delle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni nelle Zone franche urbane regionali e ha, contestualmente, chiesto di fornire indicazioni circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento dell'intervento, nonché l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili per le varie Zone franche, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Viste le note numeri 2968 e 3338, rispettivamente, del 28 marzo e del 9 aprile 2014 con le quali la Regione Puglia, in risposta alla predetta nota del Ministero n. 2098 del 21 gennaio 2014, ha trasmesso le indicazioni circa l'istituzione di riserve di scopo nell'ambito delle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le indicazioni circa le modalità e i termini per la presentazione della medesima istanza;

Visto il comma 7 dello stesso art. 8 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che subordina l'adozione del bando attuativo all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle agevolazioni sulla contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio»;

Visto l'art. 8, comma 9, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi nelle Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse;

Vista la nota n. 2661 del 25 marzo 2014 con la quale il DPS ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Puglia, acquisito il previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasferimento della quota regionale del Fondo Sviluppo e Coesione per il finanziamento delle agevolazioni nelle Zone franche, che prevedono il versamento diretto delle stesse, per conto della Regione, dal DPS sulla predetta contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia dell'entrate, in due distinte tranche di pari importo, la prima delle quali versata prima dell'emanazione del presente decreto e la seconda allorquando risulterà fruito dalle imprese beneficiarie un importo di agevolazioni pari almeno il 50% della prima tranche;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2013, n. 32024, che stabilisce le modalità di funzionamento degli interventi di cui al decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti «de minimis», ai sensi del quale sono concesse le agevolazioni di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 come integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 2014, cesserà la sua efficacia il 30 giugno 2014 e la conseguente necessità di emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie entro la predetta data del 30 giugno 2014, riducendo, a tal fine, i termini per la presentazione delle istanze di agevolazione dagli 80 giorni già applicati agli interventi attuati nelle Zone franche urbane delle Regioni Calabria, Campania e Sicilia a 50 giorni, anche allo scopo di consentire alle imprese pugliesi destinatarie delle agevolazioni la possibilità di fruire dell'esenzione dall'imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, che stabilisce, in attuazione della norma del Codice dell'amministrazione digitale dianzi citata, che a decorrere dal 1° luglio 2013 le suddette comunicazioni avvengono esclusivamente in via telematica ovvero, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dalla stessa data, non possono accettare o effettuare le medesime comunicazioni in forma cartacea;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Regione Puglia di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, devono essere compilate con le modalità telematiche di cui al comma 2, sulla base del modello di istanza di cui è riportato il facsimile nell'allegato n. 2 al presente decreto.

2. Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias» del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

3. L'accesso alla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese.

4. Nell'ambito della procedura informatica di cui al comma 2, l'impresa avrà accesso alla specifica sezione relativa alla Zona franca urbana di interesse, dove saranno riportate le informazioni inerenti le risorse finanziarie disponibili, le riserve finanziarie di scopo attivate e le relative risorse dedicate di cui all'art. 2, comma 2.

5. L'elenco delle sezioni di censimento che individuano l'area delle Zone franche urbane di cui all'allegato n. 1 è riportato nella sezione dedicata del sito Internet del Ministero di cui al comma 2.

6. Le istanze di cui al comma 1 possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 24 aprile 2014 e sino alle ore 12:00 del 12 giugno 2014.

7. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, di cui al comma 6, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate al comma 2, non saranno prese in considerazione.

Art. 2.

Risorse finanziarie disponibili e riserve di scopo

1. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi nelle Zone franche urbane della Regione Puglia, effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 richiamato in premessa, sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, è riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Per ciascuna Zona franca urbana, nella tabella di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, sono altresì riportate le «riserve finanziarie di scopo» di cui all'art. 8, comma 4, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 e la corrispondente percentuale di risorse riservata rispetto allo stanziamento della Zona franca.

3. Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico nel limite delle risorse finanziarie disponibili per singola Zona franca urbana e tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo di cui al comma 2.

4. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal Ministero dello sviluppo economico moltiplicando l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zona franca urbana e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zona franca urbana ammesse ai benefici, tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo di cui al comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: SAPPINO

Allegato n. 1

ZONE FRANCHE URBANE DELLA REGIONE PUGLIA, RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER GLI INTERVENTI E RISERVE DI SCOPO ATTIVATE

Comune	Dotazione finanziaria Zfu al netto dei costi per assistenza tecnica (2%) *(euro)*	Riserve finanziarie di scopo	
		Tipologia	Risorse riservate
Andria	**6.259.597,33**	Nessuna riserva di scopo	---
Barletta	**7.425.264,58**	Nessuna riserva di scopo	---
Foggia	**4.946.894,25**	Nessuna riserva di scopo	---
Lecce	**4.827.959,70**	1. Imprese di nuova o recente costituzione 2. Imprese sociali	15% 15%
Lucera	**4.511.128,96**	Nessuna riserva di scopo	---
Manduria	**4.236.774,79**	Nessuna riserva di scopo	---
Manfredonia	**4.610.733,25**	Nessuna riserva di scopo	---
Molfetta	**5.307.871,04**	1. Imprese di nuova o recente costituzione 2. Imprese sociali	10% 10%
San Severo	**4.743.171,69**	Nessuna riserva di scopo	---
Santeramo in Colle	**3.836.681,04**	1. Imprese di nuova o recente costituzione 2. Imprese femminili	10% 5%

Comune	**Dotazione finanziaria Zfu al netto dei costi per assistenza tecnica (2%)** ***(euro)***	**Riserve finanziarie di scopo**	
		Tipologia	**Risorse riservate**
Taranto	**8.093.923,38**	1. Imprese ubicate nella *sub*-porzione di territorio denominata “Isola Borgo Antico” (individuata dalle sezioni di censimento Istat 2001 dalla n. 4 alla n. 93, con esclusione delle sezioni nn. 32, 37, 38, 40 e 89)	20%
TOTALE	**58.800.000,00**		

Allegato n. 2

MODULO DI ISTANZA AGEVOLAZIONI PER LE ZONE FRANCHE URBANE
REGIONE PUGLIA

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, come integrato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2014, n. 79 (nel seguito, Decreto).

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

C.F:…………………… Codice attività:……………………..

Denominazione impresa: ………………………………..……………………………………………………...

Natura Giuridica: ………………………………..………………………………………………………..............

Posta elettronica certificata (come da Certificato Camerale):…………………………………………………

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Cognome:………………………………..……………………………………………………........................

Nome:………………………

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita:…./…./.... Provincia di nascita: ………..

Comune (o Stato estero) di nascita:………………………………………………………………………………..

C.F:…………………… In qualità di:…………………………………………………………

***3.* REFERENTE DA CONTATTARE**

Cognome:………………………………..……………………………………………………........................

Nome:………………………………..……………………………………………………..............................

Tel:………………………… Cellulare:……………………… Email:……………………….

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell'impresa richiedente,

DICHIARA

a) che il soggetto richiedente esercita attività di impresa e che l'impresa è di:

- □ piccola dimensione;
- □ micro dimensione;

b) che l'impresa dispone di un ufficio o locale *(per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o qualsiasi altra unità operativa destinata all'esercizio dell'attività, così come risultante dal certificato camerale*) ubicato all'interno della Zona Franca Urbana, in via ………………………………………………, numero civico:…., CAP:…….., Comune:……………………………………………………………….., destinato a (*negozio, sede amministrativa, magazzino, stabilimento produttivo, ecc.*):..………………………..;

c) che l'impresa svolge attività di tipo:

- □ sedentario;
- □ non sedentario;

d) [*solo per le imprese che svolgono attività di tipo non sedentario*] che l'impresa:

- □ impiega almeno un lavoratore dipendente (a tempo pieno o parziale) per la totalità delle ore di lavoro presso l' "ufficio o locale" indicato alla precedente lettera *b)*;
- □ realizza almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU;

e) che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;

f) che l'impresa non rientra fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);

g) che l'impresa:

- □ è attiva nel settore del trasporto su strada;
- □ non è attiva nel settore del trasporto su strada;

h) che l'impresa non si trova in una o più delle condizioni individuate dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, che:

- o non opera nei settori della pesca e dell'acquacoltura per aiuti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- o non si trova in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

i) che l'impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, può beneficiare delle agevolazione di cui al Decreto, dal momento che nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro della presente istanza e nei due precedenti:

- □ non è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis*;
- □ è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis* per gli importi indicati nella seguente tabella:

Legge/Strumento/Intervento	*Data Decreto di concessione*	*Importo concesso*

j) [*ai fini dell'accesso alle riserve di cui all'articolo 8 del Decreto*] che l'impresa si trova nella/e seguente/i condizione/i:

□ impresa di nuova o recente costituzione ai sensi dell'articolo 1 lettera e) del Decreto;

□ impresa femminile ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del Decreto;

□ impresa sociale ai sensi dell'articolo 1 lettera g) del Decreto;

□ l' "ufficio o locale" indicato alla precedente lettera *b)* è ubicato in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU;

□ impresa operante in uno o più settori di attività economica impresa operante in uno o più settori di attività economica, individuati, a livello di "Sezione", nell'ambito della "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007".

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il Decreto;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CHIEDE

di accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4 del Decreto, per un importo complessivo di euro: …………………………., tenuto conto delle eventuali agevolazioni ottenute in regime di *de minimis* di cui alla precedente lettera *i)*

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime *de minimis* intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto.

Data …/…/…….

Allegati:
Copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo sia sottoscritto da procuratore dell'impresa.

14A03564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, con delibera di giunta n. 52 del 16 aprile 2014 ha nominato il dott. Michele Lagioia, vice segretario generale vicario, Conservatore del Registro delle imprese con decorrenza 1° maggio 2014.

14A03569

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti di attestati comprovanti la qualità di Senatori, Senatrici e Deputati della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata:

la Legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.", limitatamente all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, che recita: "*b)* abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;"?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail: bertocald@gmail.com

14A03618

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti di attestati comprovanti la qualità di Senatori, Senatrici e Deputati della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati: l'articolo 1, commi 755, 756, 757, 758, 759, 760, limitatamente alle parole "specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755", 761 e 762, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; l'articolo 10, comma 1, limitatamente alle parole "e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", comma 2, limitatamente alle parole "e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" e comma 3, limitatamente alle parole "e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile," del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail: bertocald@gmail.com

14A03619

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3827
Yen	140,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,466
Corona danese	7,4664
Lira Sterlina	0,82740
Fiorino ungherese	307,47
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1824
Nuovo leu romeno	4,4678
Corona svedese	9,0688
Franco svizzero	1,2154
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2400
Kuna croata	7,6215
Rublo russo	49,5378
Lira turca	2,9410
Dollaro australiano	1,4692
Real brasiliano	3,0648
Dollaro canadese	1,5163
Yuan cinese	8,5997
Dollaro di Hong Kong	10,7206
Rupia indonesiana	15814,51
Shekel israeliano	4,8008
Rupia indiana	83,2058
Won sudcoreano	1439,66
Peso messicano	18,0491
Ringgit malese	4,4947
Dollaro neozelandese	1,5962
Peso filippino	61,543
Dollaro di Singapore	1,7314
Baht tailandese	44,638
Rand sudafricano	14,5156

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03602

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3803
Yen	140,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,459
Corona danese	7,4662
Lira Sterlina	0,82510
Fiorino ungherese	307,23
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1868
Nuovo leu romeno	4,4690
Corona svedese	9,0902
Franco svizzero	1,2162
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2295
Kuna croata	7,6207
Rublo russo	49,7226
Lira turca	2,9369
Dollaro australiano	1,4697
Real brasiliano	3,0621
Dollaro canadese	1,5171
Yuan cinese	8,5868
Dollaro di Hong Kong	10,7028
Rupia indonesiana	15770,39
Shekel israeliano	4,7887
Rupia indiana	83,1389
Won sudcoreano	1437,09
Peso messicano	18,0012
Ringgit malese	4,4777
Dollaro neozelandese	1,5932
Peso filippino	61,424
Dollaro di Singapore	1,7283
Baht tailandese	44,555
Rand sudafricano	14,5027

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03603

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3840
Yen	141,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,463
Corona danese	7,4664
Lira Sterlina	0,82390
Fiorino ungherese	308,38
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1956
Nuovo leu romeno	4,4713
Corona svedese	9,0920
Franco svizzero	1,2169
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2400
Kuna croata	7,6245
Rublo russo	49,8640
Lira turca	2,9588
Dollaro australiano	1,4788
Real brasiliano	3,0837
Dollaro canadese	1,5200
Yuan cinese	8,6124
Dollaro di Hong Kong	10,7320
Rupia indonesiana	15829,21
Shekel israeliano	4,8043
Rupia indiana	83,5237
Won sudcoreano	1437,17
Peso messicano	18,0674
Ringgit malese	4,4871
Dollaro neozelandese	1,6098
Peso filippino	61,511
Dollaro di Singapore	1,7310
Baht tailandese	44,641
Rand sudafricano	14,6138

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03604

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3855
Yen	141,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,502
Corona danese	7,4664
Lira Sterlina	0,82430
Fiorino ungherese	307,73
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1937
Nuovo leu romeno	4,4633
Corona svedese	9,1091
Franco svizzero	1,2175
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2824
Kuna croata	7,6245
Rublo russo	49,7618
Lira turca	2,9552
Dollaro australiano	1,4822
Real brasiliano	3,1040
Dollaro canadese	1,5253
Yuan cinese	8,6149
Dollaro di Hong Kong	10,7437
Rupia indonesiana	15822,52
Shekel israeliano	4,8154
Rupia indiana	83,5820
Won sudcoreano	1439,30
Peso messicano	18,0988
Ringgit malese	4,4861
Dollaro neozelandese	1,6093
Peso filippino	61,439
Dollaro di Singapore	1,7316
Baht tailandese	44,591
Rand sudafricano	14,5893

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03605

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3817
Yen	141,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,481
Corona danese	7,4663
Lira Sterlina	0,82050
Fiorino ungherese	307,05
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1906
Nuovo leu romeno	4,4667
Corona svedese	9,0925
Franco svizzero	1,2214
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2615
Kuna croata	7,6248
Rublo russo	49,3868
Lira turca	2,9568
Dollaro australiano	1,4753
Real brasiliano	3,0979
Dollaro canadese	1,5218
Yuan cinese	8,6175
Dollaro di Hong Kong	10,7119
Rupia indonesiana	15933,19
Shekel israeliano	4,8110
Rupia indiana	83,9659
Won sudcoreano	1436,07
Peso messicano	18,0222
Ringgit malese	4,5128
Dollaro neozelandese	1,6057
Peso filippino	61,526
Dollaro di Singapore	1,7357
Baht tailandese	44,658
Rand sudafricano	14,5917

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03606

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3834
Yen	141,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,459
Corona danese	7,4665
Lira Sterlina	0,82390
Fiorino ungherese	307,78
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1926
Nuovo leu romeno	4,4678
Corona svedese	9,0829
Franco svizzero	1,2198
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2715
Kuna croata	7,6199
Rublo russo	49,4120
Lira turca	2,9739
Dollaro australiano	1,4905
Real brasiliano	3,1039
Dollaro canadese	1,5249
Yuan cinese	8,6270
Dollaro di Hong Kong	10,7252
Rupia indonesiana	16090,61
Shekel israeliano	4,8255
Rupia indiana	84,5742
Won sudcoreano	1441,29
Peso messicano	18,0810
Ringgit malese	4,5197
Dollaro neozelandese	1,6125
Peso filippino	61,870
Dollaro di Singapore	1,7391
Baht tailandese	44,738
Rand sudafricano	14,6724

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03599

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3820
Yen	141,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,443
Corona danese	7,4665
Lira Sterlina	0,82300
Fiorino ungherese	307,73
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1914
Nuovo leu romeno	4,4608
Corona svedese	9,0690
Franco svizzero	1,2203
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2785
Kuna croata	7,6220
Rublo russo	49,3237
Lira turca	2,9450
Dollaro australiano	1,4916
Real brasiliano	3,0621
Dollaro canadese	1,5237
Yuan cinese	8,6381
Dollaro di Hong Kong	10,7151
Rupia indonesiana	16044,00
Shekel israeliano	4,8053
Rupia indiana	84,4195
Won sudcoreano	1437,95
Peso messicano	18,0648
Ringgit malese	4,5184
Dollaro neozelandese	1,6126
Peso filippino	61,867
Dollaro di Singapore	1,7380
Baht tailandese	44,746
Rand sudafricano	14,6234

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03600

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3831
Yen	141,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,460
Corona danese	7,4641
Lira Sterlina	0,82285
Fiorino ungherese	309,60
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2028
Nuovo leu romeno	4,4506
Corona svedese	9,0927
Franco svizzero	1,2194
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2845
Kuna croata	7,6139
Rublo russo	49,8275
Lira turca	2,9539
Dollaro australiano	1,4883
Real brasiliano	3,0836
Dollaro canadese	1,5239
Yuan cinese	8,6520
Dollaro di Hong Kong	10,7235
Rupia indonesiana	16008,80
Shekel israeliano	4,8023
Rupia indiana	83,9473
Won sudcoreano	1439,73
Peso messicano	18,1549
Ringgit malese	4,5234
Dollaro neozelandese	1,6106
Peso filippino	61,702
Dollaro di Singapore	1,7388
Baht tailandese	44,619
Rand sudafricano	14,7444

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03601

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modalità per il rilascio di autorizzazioni all'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi.

In considerazione di quanto riportato all'art. 19, punto 5 del reg. n. 1235/2008, relativamente al termine ultimo, fissato al 1° luglio 2014, per il rilascio di autorizzazioni all'importazione di prodotti biologici da parte degli Stati membri, si portano a conoscenza le modalità relative al rilascio di autorizzazioni all'importazione al fine di rispettare la data suindicata:

1) le autorizzazioni saranno rilasciate da questo Ufficio fino alla data del 30 giugno 2014, per la durata di un anno solare; le richieste di autorizzazione inviate dagli importatori di prodotti biologici verranno accettate se ricevute da questa Amministrazione entro, e non oltre il termine, del 31 maggio 2014, da considerarsi perentorio;

2) ulteriori documenti che saranno richiesti per il rilascio dell'autorizzazione dovranno essere forniti tempestivamente al fine di consentirne l'esame in tempo utile da parte dell'Amministrazione;

3) le autorizzazioni rilasciate non sono modificabili dopo il 30 giugno 2014;

4) per ottenere il rinnovo di autorizzazioni con scadenza successiva alla data del 30 giugno 2014, è necessario inviare l'apposita modulistica a questo Ufficio, che dovrà riceverla entro la data del 31 maggio 2014; la nuova autorizzazione avrà validità temporale dal 30 giugno 2014 al 29 giugno 2015.

Fatte salve queste disposizioni, la modalità di rilascio delle autorizzazioni ed i relativi adempimenti da parte degli operatori rimangono invariati rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale.

14A03582

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-104) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
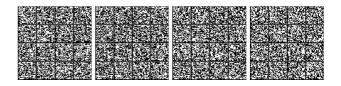
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00